

Assicurazione mobilia domestica e responsabilità civile privata Minima

Informazioni ai clienti e Condizioni generali

- Mobilia domestica
- Responsabilità civile privata
- 24 h HomeAssistance

Edizione 04.2025

Informazioni ai clienti

Ciò che dovrete sapere sulla vostra Assicurazione mobilia domestica e responsabilità civile privata Minima

Gentili clienti,

vi ringraziamo sentitamente per la fiducia che avete voluto dare a un prodotto della Mobiliare, la più antica compagnia d'assicurazione privata esistente su territorio elvetico. Prima di stipulare la vostra Assicurazione mobilia domestica e responsabilità civile privata Minima, desideriamo informarvi compiutamente sui punti più importanti dell'assicurazione.

Le informazioni seguenti vi danno una visione d'insieme come pure risposte alle domande più frequenti. Esse riportano in modo semplificato, pur senza sostituirle, le normative della polizza o le condizioni generali che figurano in questo documento.

1. Chi siamo?

Gli assicuratori sono:

- La Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA (nel seguito: Mobiliare), un'impresa del Gruppo Mobiliare, operante su base cooperativa la cui sede principale si trova alla Bundesgasse 35, a 3001 Berna.
- La Mobi24 SA, una società del Gruppo Mobiliare la cui sede si trova alla Bundesgasse 35, a 3001 Berna.

2. Qual è l'estensione della copertura assicurativa?

Assicurazione mobilia domestica e responsabilità civile privata Minima contiene una copertura assicurativa per la vostra mobilia domestica e responsabilità civile privata, incluso un pacchetto di servizi comprendente prestazioni supplementari. In questo contesto vanno annoverati una consulenza competente e un servizio sinistri in loco per il tramite della vostra agenzia generale, come pure la 24 h HomeAssistance, informazioni giuridiche gratuite fornite dalla JurLine della Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA nonché l'accesso alla guida giuridica della Mobiliare con utili articoli, schede, modelli di contratto e liste di controllo su svariate questioni legali.

Tutte le assicurazioni sono assicurazioni contro i danni.

▪ Assicurazione mobilia domestica

Fanno parte della mobilia domestica tutti i beni mobili che servono all'uso privato come pure gli animali. La mobilia domestica può essere assicurata contro i danni causati da incendio e da eventi della natura (per esempio: grandine, uragani, frane, piene e inondazioni), causati dall'acqua, da scasso, da rapina o da furto semplice.

▪ Assicurazione responsabilità civile privata e di stabili

L'assicurazione responsabilità civile privata protegge il patrimonio delle persone assicurate contro le conseguenze finanziarie dovute a pretese legali avanzate da terzi in materia di responsabilità civile per danni corporali e materiali. La Mobiliare si assume inoltre le spese per la difesa contro le pretese assicurate ma non giustificate.

L'assicurazione responsabilità civile di stabili per proprietari di case unifamiliari, di case plurifamiliari e di case di vacanza fino a 3 appartamenti nonché di appartamenti di proprietà a uso residenziale e abitati personalmente, è compresa nell'assicurazione responsabilità civile privata. Essa protegge il patrimonio del proprietario contro le pretese legali di terzi in materia di responsabilità civile per danni che sono in rapporto di causalità con lo stato o la manutenzione dello stabile e parcelle di terreno assicurati oppure con l'esercizio dei diritti di proprietà che ne derivano.

3. Quali sono le principali esclusioni?

Non sono assicurati per esempio

nell'assicurazione mobilia domestica:

- i danni di ogni genere causati direttamente o indirettamente da guerre o eventi bellici analoghi, conflitti imminenti o reali condotti con violenza o con l'uso di armi, operazioni belliche, minaccia di guerra, violazione della neutralità, invasione, azioni di nemici stranieri (con o senza dichiarazione di guerra), stato d'assedio, potere militare, guerra civile, presa di potere anticostituzionale, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommosse e misure prese contro tali eventi, campagne di propaganda e disinformazione su ampia scala, requisizione ordinata da autorità civili o militari;
- i danni di ogni genere causati o verificatisi, provocati direttamente o indirettamente con mezzi del settore dell'informatica, in particolare tramite l'uso di Internet, di sistemi IT e reti di computer e che sono direttamente o indirettamente riconducibili ad eventi bellici nonché altre azioni ostili, indipendentemente dal fatto che vi sia stata una dichiarazione di guerra;
- i danni di ogni genere causati o verificatisi che sono una conseguenza diretta o indiretta di cyber operazioni, vale a dire nei casi in cui sistemi IT vengono utilizzati da uno Stato o per conto di uno Stato per disturbare, manipolare, falsificare o distruggere dati in un altro Stato. Sono esempi di prove oggettivamente verificabili annunci o dichiarazioni di governi, Stati, autorità interessati od organizzazioni internazionali riconosciute (come ad esempio le Nazioni Unite) o alleanze (come ad esempio la NATO);

- i danni di ogni genere in seguito a disordini interni (violenze contro le persone o cose in occasione di sommosse, tumulti o assembramenti) e le misure che ne conseguono;
- i danni direttamente e indirettamente conseguenti a terremoti e a eruzioni vulcaniche.

nell'assicurazione responsabilità civile privata:

- le pretese fondate su una responsabilità contrattuale che eccede la responsabilità civile legale;
- le pretese per danni patrimoniali che non sono da attribuire a un danno assicurato corporale, materiale o ad animali;
- le pretese per danni concernenti le persone assicurate, le persone che vivono con loro nella stessa economia domestica o le cose che loro appartengono;
- le pretese derivanti dalla responsabilità civile quale detentore, conducente o utente di veicoli a motore, natanti e aeromobili di ogni genere, per i quali è obbligatoria un'assicurazione responsabilità civile;
- le pretese per danni la cui insorgenza era da attendersi con forte probabilità dalle persone assicurate e il cui evento era stato scientemente ammesso.

Nelle Condizioni generali le suddette esclusioni e tutte le altre esclusioni sono riportate su sfondo grigio.

4. Cos'è la copertura preventiva?

Unica del suo genere, la copertura preventiva permette, in caso di cambiamento della situazione personale, di evitare durante 3 mesi alle persone assicurate che la loro copertura d'assicurazione per la mobilia domestica e la responsabilità civile privata non sia involontariamente soppressa. Per esempio, quando i giovani cominciano a lavorare, quando qualcuno lascia la comunione domestica, in caso di un trasloco, quando un'«economia domestica persona singola» si trasforma in «economia domestica con più persone» o quando lo stipulante muore.

5. Dov'è indicata l'estensione della copertura assicurativa?

L'estensione della copertura assicurativa desiderata dipende dal contenuto della vostra offerta o della vostra polizza e dalle relative disposizioni delle Condizioni generali, eventualmente completate dalle Condizioni particolari e dagli altri allegati della polizza.

6. Cosa contiene il pacchetto di servizi esclusivo?

Noi lavoriamo in modo affidabile, rapido, competente e assistiamo voi e tutte le persone assicurate con:

- consulenza e assistenza da parte del vostro consulente personale d'assicurazione in loco;
- liquidazione dei danni da parte del servizio sinistri della vostra agenzia generale – in modo personale e senza complicazioni;
- 24 h HomeAssistance per un aiuto immediato in caso di sinistro, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, comprese l'apertura delle porte in caso di perdita delle chiavi e l'assistenza in caso di guasti tecnici alle installazioni di riscaldamento, sanitarie, elettriche. Per certe prestazioni il limite è fissato a CHF 1000;
- JurLine per informazioni telefoniche preliminari di natura legale e per l'accesso alla guida giuridica della Mobiliare con utili articoli, schede, modelli di contratto e liste di controllo su svariate questioni legali.

7. Quali sono i premi dovuti?

L'ammontare del premio dovuto dipende dagli oggetti e dai rischi assicurati nonché dalla copertura desiderata. A ciò si aggiunge un supplemento del 5% per il bollo federale.

Il premio viene riscosso annualmente; dietro pagamento di un supplemento sono possibili altri modi di pagamento. I dettagli sono evidenziati nella vostra polizza o nel vostro certificato di assicurazione.

Quando l'Assicurazione mobilia domestica e responsabilità civile privata Minima viene sciolta prematuramente, vi rimborsiamo **di regola** la parte di premio non goduta.

Ogni anno, i premi e le somme d'assicurazione delle coperture di base della mobilia domestica e degli stabili sono adattati automaticamente all'evoluzione dei prezzi (indicizzazione).

8. Quali sono i vostri obblighi principali?

I vostri obblighi sono evidenziati nella vostra proposta o polizza, nelle Condizioni generali d'assicurazione, nelle eventuali Condizioni particolari e nelle disposizioni legali, in particolare nella legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Ne deriva in particolare quanto segue:

- dovete rispondere in modo veritiero e completo alle domande della proposta, altrimenti noi potremmo disdire l'assicurazione in questione e, a certe condizioni, esigere persino il rimborso delle prestazioni già erogate;
- dovete annunciarci immediatamente ogni cambiamento che si verifica durante la durata della vostra assicurazione, che modifica ciò che è stato dichiarato nella proposta e che ha importanza considerevole per la valutazione del rischio;

- i premi devono essere pagati alla scadenza. Il mancato pagamento dei premi nonostante il nostro sollecito comporta la sospensione della copertura assicurativa. Anche se pagate il premio in seguito a una diffida, non siamo tenuti a versare delle prestazioni per i danni subentrati nel frattempo;
- quando si verifica un sinistro dovete annunciarlo immediatamente. Abbiamo bisogno della vostra collaborazione per potervi apportare assistenza ottimale in caso di sinistro. Per esempio dovete fornirci informazioni complete e precise sullo svolgimento, le circostanze, le cause e l'importo del sinistro, come pure i rapporti di polizia, i giustificativi e altri documenti importanti.

9. Quali sono le prestazioni e le franchigie che si applicano in caso di sinistro?

Le prestazioni che la Mobiliare deve versare in caso di sinistro sono evidenziate nella polizza, nelle Condizioni generali ed eventuali Condizioni particolari, negli allegati della polizza nonché nelle leggi applicabili. Esse variano secondo la soluzione scelta. In caso di sinistro dovete, secondo la vostra polizza, sopportare una franchigia.

10. Qual è la durata del contratto assicurativo e quando può essere sciolto?

Trovate le informazioni relative alla durata convenuta nella proposta, oppure, nel caso abbiate stipulato il contratto, nella vostra polizza o nel vostro certificato d'assicurazione. Se non diversamente specificato nelle condizioni contrattuali, la copertura assicurativa vale per tutti i danni che si sono verificati o che sono stati causati nel corso della durata contrattuale.

Elenchiamo qui appresso le possibilità più importanti di scioglimento del contratto.

- potete revocare la proposta di conclusione del contratto d'assicurazione o la dichiarazione d'accettazione dello stesso entro 14 giorni per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.
- potete disdire l'Assicurazione mobilia domestica e responsabilità civile privata Minima per la fine del terzo anno assicurativo e di ogni anno successivo con un preavviso di 3 mesi. Se non intraprendete niente, l'assicurazione si prolunga tacitamente di anno in anno, affinché non siate privati involontariamente della copertura assicurativa.
- nel corso dei primi 2 anni dopo la conclusione del contratto d'assicurazione, potete disdire il contratto, avete la possibilità di disdirlo nel corso dei primi 2 anni dopo la violazione dell'obbligo. Dovete inoltrare la vostra disdetta per iscritto entro 4 settimane a decorrere dalla conoscenza della violazione dell'obbligo d'informare.
- sia voi che noi possiamo disdire in qualsiasi momento il contratto d'assicurazione per gravi motivi.
- se alla stipula non sapevate che si sarebbe creata un'assicurazione multipla, potete disdire il contratto assicurativo entro 4 settimane dalla scoperta dell'assicurazione multipla.
- se durante la durata dell'assicurazione noi modifichiamo i premi, potete disdire la parte pertinente della vostra polizza. In caso di modifiche dei premi, delle franchigie oppure dell'estensione della copertura dell'assicurazione dei danni della natura disciplinata per legge prescritte dalle autorità, il contratto viene adeguato al momento fissato dall'autorità. In questo caso **non vi è diritto di disdetta**.
- dopo il verificarsi di un sinistro indennizzabile, il contratto d'assicurazione in questione può essere disdetto sia da voi che da noi.
- quando al momento di compilare una proposta d'assicurazione rispondete in modo non veritiero a una domanda o avete omesso di dichiarare qualcosa, noi possiamo disdire il contratto d'assicurazione.
- se l'oggetto del contratto nel suo insieme cambia di proprietario, i diritti e gli obblighi passano all'acquirente. Rispettando i termini legali, il trasferimento dell'assicurazione può essere rifiutato. Una regolamentazione speciale viene applicata in caso di cambiamento di proprietario in seguito a un decesso.

11. Quali sono le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati?

La Mobiliare ha a cuore la gestione responsabile dei suoi dati personali.

La Mobiliare tratta in particolare i seguenti dati personali:

- dati del cliente: dati dello stipulante e di qualsiasi altra persona assicurata che sono necessari per l'identificazione, come nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, dati sulla solvibilità;
- dati della proposta: dati relativi alla proposta di assicurazione e questionari, come informazioni sul rischio da assicurare, risposte alle domande della proposta, rapporti periti, informazioni sull'assicuratore precedente e l'andamento dei sinistri, informazioni sulla situazione familiare e finanziaria;
- dati del contratto: dati sul rapporto contrattuale, come parti contraenti e persone coassicurate, durata del contratto, coperture, rischi assicurati, somme assicurate e franchigie, importo del premio;
- dati finanziari e di incasso: dati in relazione ai pagamenti, come le coordinate bancarie per il disbrigo dei pagamenti successivi (p. es. numero di conto, dettagli della carta di credito), data e importo dei pagamenti dei premi, dati sul reddito AVS, premi in sospeso, periodi senza copertura e solleciti;
- dati sui sinistri o sulle prestazioni: dati relativi ad eventuali casi di sinistro o di prestazione, come notifiche di sinistro, documenti presentati, rapporti di accertamento, ricevute di fatture, eventuali dati riguardante le parti lese e altri terzi coinvolti nel caso di sinistro o di prestazione.

Se necessario, possono essere trattati anche dati personali particolarmente sensibili. Se previsto dalla legge, la Mobiliare agirà previa autorizzazione delle persone in questione.

Questi dati vengono utilizzati in particolare prima della stipula del contratto per la verifica del rischio e della solvibilità e per la determinazione dei premi e durante la durata del contratto per l'amministrazione del contratto e per la riscossione dei premi, nonché per il trattamento dei sinistri e delle prestazioni. Inoltre, i dati vengono elaborati per l'aggiornamento e la documentazione delle relazioni esistenti e future con i clienti.

Per garantire un servizio impeccabile i colloqui con Mobi24 SA e con la JurLine della Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA possono essere registrate per la formazione interna, per la qualità e a scopo di prova, e/o ascoltate simultaneamente dai superiori a scopo di supervisione.

Nella misura in cui è necessario per la stipula e per l'elaborazione del contratto o per il trattamento dei sinistri e delle prestazioni, i dati relativi al contratto d'assicurazione vengono comunicati a terzi coinvolti nell'assicurazione in Svizzera e all'estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, a fornitori di servizi che agiscono su incarico della Mobiliare e alle società del Gruppo Mobiliare nonché alle agenzie generali. Nell'ambito della liquidazione dei sinistri, i dati possono essere trasmessi ad altri terzi, in particolare alle autorità, ai periti interpellati, ai terzi responsabili e alla loro assicurazione di responsabilità civile, alle assicurazioni sociali e casse malati e ad altri assicuratori privati per l'elaborazione dei dati. Ciò avviene in particolare per il chiarimento dei rischi, per la determinazione dei premi e per combattere le frodi assicurative; ne possono essere interessati anche i dati personali particolarmente sensibili o i profili di personalità. Dove necessario la Mobiliare chiederà il consenso della persona interessata. Questa disposizione è applicabile anche quando il contratto non è concluso.

Al fine di evitare liquidazioni ingiustificate dei sinistri e allo scopo di combattere le frodi assicurative, la Mobiliare può intraprendere quanto segue:

- nel quadro del trattamento di sinistri nel settore dell'assicurazione veicoli a motore, può trasmettere i dati relativi al sinistro del veicolo / dei veicoli in questione alla banca dati «CarClaims-Info» gestita da SVV Solution SA. Se vi sono motivi di sospetto, le compagnie coinvolte possono scambiarsi i dati rilevanti;
- nel quadro della liquidazione dei sinistri del settore non vita, in presenza di casi sospetti rilevanti, può effettuare interrogazioni e registrazioni in un sistema di segnalazione e informazione (HIS) gestito dalla SVV Solution SA e, in caso di risultato positivo dell'interrogazione, richiedere ulteriori informazioni da altre compagnie di assicurazione o comunicarle ad esse.

I dati sono elaborati anche a scopo di marketing. Ciò può comprendere, tra l'altro, lo svolgimento di pubblicità per i propri prodotti e servizi (p. es. tramite newsletter), l'individualizzazione delle misure di marketing e la relativa analisi dei dati (p. es. tramite profiling), la creazione di segmenti e profili di clienti, nonché l'analisi e la valutazione dell'utilizzo di siti web (p. es. tramite cookie). I dati vengono trasmessi e utilizzati all'interno del Gruppo Mobiliare (compagnie assicurative e non) nella misura in cui non sia necessario ottenere un apposito consenso. È possibile opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati per scopi di marketing.

I dati sono archiviati elettronicamente e/o fisicamente in varie banche dati, come documenti elettronici dei clienti, sistemi di amministrazione dei contratti e sistemi di applicazioni per i sinistri. A causa delle disposizioni di legge, i dati particolarmente rilevanti per gli affari sono conservati per almeno dieci anni dalla cessazione del contratto e i dati dei sinistri sono conservati per almeno dieci anni dalla liquidazione del sinistro. Qualora la legge lo autorizzi, i dati non più necessari vengono cancellati.

Per informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali consulti la «Dichiarazione sulla protezione dei dati per i contratti di assicurazione» al sito www.mobiliare.ch/dp-contratti.

Indice

Articolo	Pagina	Articolo	Pagina
Disposizioni comuni	7	Assicurazione responsabilita civile privata	16
A Basi legali	7	A Copertura di base	16
B Conclusione dell'assicurazione	7	Oggetto dell'assicurazione, qualità assicurate	16
Inizio, durata e scadenza, obbligo di annuncio, Estensione dell'assicurazione, contenuto della polizza, Diritto di revoca	7	Persona fisica e capofamiglia	16
C Modifica dell'assicurazione	7	Persone che praticano sport, cavalieri, detentori di armi	16
D Scioglimento dell'assicurazione	7	Detentore e utente di animali	16
Scioglimento dell'assicurazione	7	Detentore e utente di biciclette, ciclomotori e veicoli a motore a essi equiparati	16
Fine della durata convenuta	7	Detentore e utente di droni e aereomodelli	16
In caso di violazione dell'obbligo di annuncio (reticenza)	7	Detentore e utente di natanti, locatario e affittuario, proprietario di stabili	16
In caso di violazione dell'obbligo d'informare	7	Comproprietari (solo la parte di comproprietà)	16
Cumulo di assicurazioni	7	Proprietari per piani (coperture della differenza di somma)	17
In caso di sinistro	7	Proprietario di uno stabile con diritto di superficie, proprietario di terreni non edificati, proprietario di una casa mobile (mobilhome), committente di progetti di costruzione	17
In caso di adeguamento del contratto	8	Persona responsabile per oggetti affidati (oggetti presi in consegna)	17
Altri motivi di scioglimento del contratto	8	Conducente occasionale di veicoli a motore di terzi	17
E Pagamento dei premi	8	Persona professionalmente indipendente	18
Scadenza e pagamento, rimborso di premio in caso di scioglimento del contratto	8	Datore di lavoro nel settore privato	18
F Obbligo di annuncio e altri obblighi	8	Autore di danni all'ambiente	19
Aggravamento e cambiamento del rischio	8	Esercito, protezione civile, vigili del fuoco	19
Cambiamento e trasferimento di domicilio	8	Prestazioni assicurate	19
Annuncio in caso di sinistro, obblighi di diligenza e prevenzione dei danni, misure preventive immediate	8	B Generalità	20
Obbligo di limitare il danno, spese per limitare il danno	9	Persone assicurate	20
Obbligo di comunicazione in merito alla protezione dei dati	9	Validità territoriale	20
G Indennità e franchigia	9	Copertura preventiva	20
Calcolo	9	Obbligo di annuncio e altri obblighi	20
Esigibilità dell'indennità, Riduzione dell'indennità, prescrizione e perenzione	9	Valutazione del danno	21
H Incarico a un terzo	9	Esclusioni generali	21
I Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie	9	24 h HomeAssistance	23
J Foro competente	9	Persone assicurate, prestazioni assicurate	23
K Protezione dei dati	10	Validità territoriale	24
Assicurazione mobilia domestica	11		
A Copertura di base	11		
Cose assicurate, rischi assicurabili	11		
Prestazioni e somme assicurate	12		
B Copertura supplementare	13		
Furto semplice fuori di casa	13		
C Generalità	13		
Persone assicurate, validità territoriale	13		
Copertura preventiva	13		
Cambiamento di domicilio e trasferimento di domicilio	14		
Indicizzazione	14		
Valutazione del danno	14		
Esclusioni generali	14		

Disposizioni comuni

A Basi legali

Le basi legali sono le convenzioni stabilite in base alla vostra polizza: la legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), le disposizioni sull'assicurazione dei danni della natura contenute nell'ordinanza sulla sorveglianza delle imprese d'assicurazione private (OS), il Codice civile svizzero e il Codice delle obbligazioni.

Nell'assicurazione dei danni della natura non sono soggetti all'OS:

- 1 i danni patrimoniali come per esempio le spese di sgombrare e smaltimento;
- 2 le cose che si trovano al di fuori del territorio svizzero;
- 3 gli effetti degli ospiti, beni mobili affidati o animali domestici affidati;
- 4 i valori pecuniari;
- 5 cose che nell'OS sono definite come eccezioni all'obbligo d'assicurazione.

Nel Principato del Liechtenstein, la legislazione sul contratto d'assicurazione in vigore in questo paese (VersVG) si applica in aggiunta alle convenzioni stipulate nella polizza.

B Conclusione dell'assicurazione

1 Inizio, durata e scadenza

L'assicurazione inizia alla data indicata nella polizza e vale per la durata convenuta nella polizza. Essa si prolunga tacitamente di anno in anno.

2 Obbligo di annuncio

Alla richiesta di stipula del contratto d'assicurazione, lo stipulante e la persona assicurata sono tenuti a comunicare in modo corretto alla Mobiliare fatti rilevanti che comportano situazioni di rischio di cui sono o devono essere a conoscenza e a proposito delle quali sono stati interpellati per iscritto o in altra forma che consenta di fornire una prova scritta.

Sono definite importanti quelle situazioni di rischio suscettibili d'influenzare la nostra decisione in merito all'accettazione dell'assicurazione a condizioni normali oppure speciali.

3 Estensione dell'assicurazione, contenuto della polizza

L'estensione della copertura assicurativa è determinata dalle assicurazioni convenute, dalle Condizioni generali applicabili, completate da eventuali Condizioni particolari.

La polizza contiene i dati sulle assicurazioni desiderate, il luogo dei rischi assicurati, nonché le somme d'assicurazione o di garanzia e le franchigie che ne fanno parte.

4 Diritto di revoca

Potete revocare la proposta di conclusione del contratto d'assicurazione o la dichiarazione d'accettazione dello stesso entro 14 giorni per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Il termine decorre dal momento in cui avete proposto o accettato il contratto ed è rispettato se ci comunicate la revoca o la consegnate alla posta entro l'ultimo giorno del termine.

La revoca rende inefficace sin dall'inizio la vostra proposta di conclusione del contratto d'assicurazione o la dichiarazione d'accettazione dello stesso. Sia voi che noi dobbiamo restituire eventuali prestazioni già ricevute.

Fintanto che, nonostante la revoca, terzi lesi possono fare valere in buona fede pretese nei nostri confronti, voi ci dovete il premio.

C Modifica dell'assicurazione

Voi potete adattare l'assicurazione quando il valore della vostra mobilia domestica è cambiato, per esempio quando un oggetto assicurato è stato eliminato, quando traslocate o quando persone assicurate lasciano la comunione domestica.

Noi possiamo adattare i premi e le somme alla nuova situazione, quando per esempio vengono aggiunti un rischio supplementare o altre cose o quando altre persone entrano a far parte nella comunione domestica o ancora se le basi legali sono cambiate. Se del caso, noi vi comunichiamo le modifiche al più tardi 25 giorni prima della loro entrata in vigore.

Non danno diritto a disdetta le modifiche dell'estensione assicurativa concernenti le coperture fondate su disposizioni legali, prescritte dalle autorità federali.

D Scioglimento dell'assicurazione

1 Scioglimento dell'assicurazione

La disdetta deve avvenire per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

2 Fine della durata convenuta

Entrambe le parti possono recedere dal contratto d'assicurazione alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo con un preavviso di 3 mesi.

3 In caso di violazione dell'obbligo di annuncio (reticenza)

Noi possiamo disdire il contratto d'assicurazione se nelle risposte alle domande della proposta avete ommesso di dichiararci o dichiarato inesattamente un fatto violando così il vostro obbligo di annuncio. La disdetta è valida dal momento in cui essa vi perviene.

Il nostro obbligo di fornire la prestazione si estingue anche per i danni già intervenuti, nella misura in cui il fatto che è stato oggetto della reticenza abbia influito sull'insorgere o sulla portata del danno. Le prestazioni già versate devono essere restituite.

Il diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che noi abbiamo avuto conoscenza della reticenza.

4 In caso di violazione dell'obbligo d'informare

Voi potete disdire il contratto, se prima della conclusione dell'assicurazione, noi non abbiamo soddisfatto il nostro obbligo d'informare nei vostri confronti.

Il diritto di disdetta termina 4 settimane dopo che voi siete venuti a conoscenza della violazione dell'obbligo e delle informazioni di cui all'articolo 3 LCA, ma al più tardi 2 anni dopo la violazione. La disdetta è valida dal momento in cui essa ci perviene.

5 Cumulo di assicurazioni

Potete disdire l'assicurazione entro 4 settimane se al momento della conclusione del contratto non eravate a conoscenza dell'esistenza di un cumulo di assicurazioni.

6 In caso di sinistro

Ognuna delle parti può disdire il contratto dopo il verificarsi di un danno risarcibile.

Noi dobbiamo notificare la disdetta al più tardi all'atto del pagamento dell'indennità o della fornitura delle prestazioni d'assicurazione. La garanzia si estingue 30 giorni dopo che voi avete ricevuto la disdetta.

Voi dovete inoltrare la disdetta al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento dell'indennità, rispettivamente della fornitura delle prestazioni d'assicurazione. La nostra responsabilità si estingue in questo caso 14 giorni dopo che noi abbiamo ricevuto la disdetta.

7 In caso di adeguamento del contratto

Possiamo adattare il contratto assicurativo in presenza di un cambiamento della legislazione o della giurisprudenza oppure se modifichiamo le condizioni assicurative, il regolamento della franchigia, le tariffe dei premi o le condizioni per gli sconti. In questo caso vi comunichiamo le modifiche al più tardi 25 giorni prima della fine dell'anno assicurativo.

Se non siete d'accordo con la modifica, voi potete disdire la parte pertinente della vostra polizza. La vostra disdetta è valida se ci perviene al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo. **Se non inoltrate la disdetta** entro questo termine, si ritiene che abbiate accettato l'adattamento.

Non danno diritto alla disdetta le modifiche

- a dei premi e delle somme d'assicurazione dovute all'adattamento al nuovo indice;
- b dei premi o di prestazioni a vostro favore;
- c dei premi o delle franchigie concernenti le coperture fondate su disposizioni legali (per esempio nell'assicurazione dei danni della natura), quando queste sono prescritte dalle autorità federali;
- d fondate sulla concessione, modifica o soppressione di uno sconto.

8 Altri motivi di scioglimento del contratto

Noi possiamo disdire o rescindere l'assicurazione in presenza di pretese fraudolente, di una violazione del divieto di modificare la cosa danneggiata in caso di sinistro, di un sinistro provocato intenzionalmente, di una sovrassicurazione intenzionale o di cumulo di assicurazioni.

Entrambe le parti possono recedere dal contratto d'assicurazione per gravi motivi. Si considera grave motivo segnatamente una modifica imprevedibile delle disposizioni legali che rende impossibile l'adempimento del contratto oppure ogni circostanza che non consenta, per ragioni di buona fede, di esigere la continuazione del contratto da parte del recedente.

La disdetta è valida dal momento in cui essa vi perviene.

E Pagamento dei premi

1 Scadenza e pagamento

I premi delle assicurazioni che avete scelto sono menzionati nella vostra polizza e devono essere pagati in anticipo per ogni anno assicurativo, alla scadenza.

Vi ringraziamo per il vostro pagamento entro il termine di 30 giorni a contare dalla scadenza.

In caso di mancato pagamento, vi trasmettiamo, a vostre spese, un richiamo, concedendovi un termine supplementare di 14 giorni. Se quest'ultimo resta senza successo, l'obbligo che ci incombe di versare delle prestazioni è sospeso fino al pagamento integrale dei premi, compresi gli interessi e le spese.

2 Rimborso di premio in caso di scioglimento del contratto

Se, per una ragione legale o contrattuale, l'assicurazione viene annullata anticipatamente, vi rimborsiamo il premio non goduto.

Non viene rimborsato il premio nei casi seguenti

- a voi date la disdetta dell'assicurazione in caso di sinistro mentre questa era in vigore da meno di 12 mesi;
- b noi abbiamo accordato delle prestazioni e l'assicurazione si annulla a causa dell'estinzione del rischio (danno totale o versamento di tutte le prestazioni contrattuali).

F Obbligo di annuncio e altri obblighi

1 Aggravamento e cambiamento del rischio

Lo stipulante e la persona assicurata devono notificare alla Mobiliare, entro 4 settimane dal momento in cui ne vengono a conoscenza, per iscritto o in un'altra forma che consenta di fornire una prova scritta, ogni variazione relativa a fatti rilevanti per la valutazione del rischio assicurato sui quali sono stati interpellati.

In caso di mancata notifica di un aumento significativo del rischio, la Mobiliare non è più vincolata al contratto dal momento in cui sarebbe dovuta avvenire la notifica.

La Mobiliare si riserva il diritto di procedere a un aumento del premio a decorrere dal momento dell'aumento del rischio o di disdire il contratto entro 14 giorni dal momento in cui è stato notificato l'aumento significativo del rischio. Se lo stipulante non è d'accordo con l'aumento del premio, può disdire il contratto entro 4 settimane per iscritto o in un'altra forma che consenta di fornire una prova scritta. La responsabilità della Mobiliare cessa 14 giorni dopo il ricevimento della disdetta.

2 Cambiamento e trasferimento di domicilio

Voi siete tenuti ad **annunciarci** ogni cambiamento di domicilio in Svizzera o trasferimento di domicilio all'estero.

Noi siamo autorizzati ad adattare le singole assicurazioni e i premi alla nuova situazione.

Osservate le disposizioni delle singole assicurazioni in merito al cambiamento di domicilio, al trasferimento di domicilio e all'eventuale copertura preventiva.

3 Annuncio in caso di sinistro

Voi siete tenuti ad annunciarci **immediatamente** ogni caso di sinistro. Vogliate contattare senza indugio la vostra agenzia generale (il numero di telefono 24 ore su 24 figura sulla vostra carta d'emergenza Mobiliare). Otterrete un'assistenza rapida e competente.

Voi ci autorizzate a raccogliere ogni informazione utile per l'accertamento del danno e dovete fornire tutti i dati necessari che giustificano le vostre pretese.

4 Obblighi di diligenza e prevenzione dei danni

Le persone assicurate sono tenute a osservare la diligenza necessaria e di prendere le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate.

5 Misure preventive immediate

Noi assicuriamo le spese derivanti dalle misure immediate appropriate e ragionevoli messe in opera al luogo del rischio assicurato in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein volte alla prevenzione di danni imminenti alle cose mobili a causa di un incendio o di danni della natura. Questa copertura è limitata a CHF 5000. Non viene riscossa alcuna franchigia.

Non sono assicurati

- i danni economici come la perdita di guadagno o di diminuzione del reddito.

6 Obbligo di limitare il danno

Al momento del verificarsi di un sinistro, **siete tenuti** a fare tutto il possibile per **salvare le cose assicurate** e per **limitare il danno**. È pertanto **imperativo** per voi di:

- 1 chiedere consiglio alla **vostra agenzia generale** e seguire le sue disposizioni o quelle dei nostri incaricati;
- 2 non apportare alcun cambiamento **sul luogo del sinistro**, a meno che la modifica serva a limitare il danno o sia di interesse pubblico;

3 **informarci** quando le cose rubate sono stati ritrovati.

Ci faciliterete così la valutazione del danno e il calcolo dell'indennità. Noi vi assistiamo e vi aiutiamo a eliminare il danno, a trovare gli artigiani o altre persone competenti.

7 Spese per limitare il danno

Noi indennizziamo le spese per la limitazione del danno nei limiti della somma d'assicurazione. Se queste spese e l'indennità cumulate superano la somma d'assicurazione, esse vengono riscalate soltanto se si tratta di misure che abbiamo ordinato.

8 Obbligo di comunicazione in merito alla protezione dei dati

Spetta a Lei richiamare l'attenzione delle parti terze coinvolte nel presente contratto di assicurazione, come p. es. persone assicurate o coassicurate, beneficiari o altri aventi diritto, di cui ci comunica i dati, in merito alla nostra «Dichiarazione sulla protezione dei dati per i contratti di assicurazione» oppure fornirli loro (consultabile al sito www.mobiliare.ch/dp-contratti).

G Indennità e franchigia**1 Calcolo**

Noi calcoliamo l'indennità in base alle disposizioni delle singole assicurazioni e secondo le disposizioni legali.

- 1 Viene calcolato il valore di risarcimento oppure il danno risarcibile.
- 2 Ad eccezione dell'assicurazione danni della natura prevista dalla legge, la franchigia convenuta nella polizza viene sempre detratta per ogni evento dal danno coperto.

Se nella stessa economia domestica, diverse assicurazioni per beni mobili e stabili della Mobiliare sono interessate da un sinistro, la franchigia viene dedotta una sola volta.

Quando sono previste franchigie divergenti, viene dedotta quella più elevata. In caso di danni della natura, la franchigia viene dedotta per evento, una volta per i beni mobili e una volta per gli stabili.

- 3 Ad eccezione dell'assicurazione danni della natura, le eventuali limitazioni delle prestazioni vengono applicate alla fine del conteggio.

Un valore affettivo personale non viene preso in considerazione.

2 Esigibilità dell'indennità

L'indennità è esigibile 4 settimane dopo che noi abbiamo ricevuto tutte le informazioni che ci permettono di determinare l'importo del danno e di stabilire l'entità delle nostre prestazioni. Gli aventi diritto possono esigere il versamento di acconti sino a concorrenza dell'importo non contestato, se contestiamo il nostro obbligo di prestazione. La stessa regola si applica se non è chiaro come la prestazione assicurativa debba essere ripartita tra più aventi diritto.

L'obbligo di pagamento è differito per tutto il tempo in cui l'indennità non può essere fissata o pagata per colpa dello stipulante o dell'avente diritto.

L'indennità non è esigibile finché

- 1 esistono dubbi sulla legittimazione dell'avente diritto cui deve essere effettuato il pagamento;
- 2 è in corso un'inchiesta della polizia o un'istruttoria penale concernente il sinistro e il procedimento a carico dello stipulante o dell'avente diritto non è ancora concluso.

3 Riduzione dell'indennità

Noi possiamo, in caso di violazione colposa delle prescrizioni o obblighi legali o contrattuali, ridurre l'indennità nella misura in cui il verificarsi o l'entità del danno siano stati influenzati.

Lo stesso vale quando non sono state prese le misure che le circostanze lo imponevano per proteggere le cose assicurate.

Non si incorre in questa sanzione qualora risulti dalle circostanze che la violazione non è imputabile a colpa, oppure che il sinistro si sarebbe ugualmente verificato anche in caso d'adempimento dell'obbligo.

4 Prescrizione e perenzione

Le pretese derivanti da questo contratto d'assicurazione si prescrivono in 5 anni dal fatto in cui si è fondata l'obbligazione.

Le pretese d'indennità respinte che non vengono fatte valere in via giudiziaria nei 5 anni dopo la ricezione del rifiuto si estinguono.

H Incarico a un terzo

Se voi incaricate e autorizzate un terzo (p.es. broker/intermediario), noi siamo autorizzati a ricevere e spedire corrispondenza (richieste, informazioni, dichiarazioni, dichiarazioni d'intenzioni ecc.) dal/al terzo incaricato. Se la validità di una nostra prestazione o dichiarazione nei vostri confronti dipende dal rispetto di un termine, questo s'intende rispettato con l'arrivo della comunicazione presso il terzo incaricato. Se voi siete rappresentati da un terzo incaricato, le dichiarazioni e le comunicazioni da parte vostra valgono solo dopo che sono pervenute a noi.

Se un terzo incaricato rappresenta i vostri interessi nella stipula o nell'assistenza circa il presente contratto d'assicurazione, è possibile che noi paghiamo a questo terzo incaricato un'indennità per questa attività. Qualora desiderate maggiori informazioni sull'entità di questa indennità potete rivolgervi direttamente al terzo incaricato.

I Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie

A prescindere da disposizioni contrattuali divergenti, il contratto d'assicurazione presente non garantisce nessuna copertura assicurativa o altre prestazioni dell'assicuratore per quanto o finché delle sanzioni legali economiche, commerciali o finanziarie si oppongono.

J Foro competente

Voi potete, in caso di divergenze in merito alle pretese riguardanti quest'assicurazione, adire le vie legali contro la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA

- 1 al vostro luogo di domicilio in Svizzera o nel Liechtenstein,
- 2 alla sede della Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA a Berna oppure
- 3 al luogo della cosa assicurata nella misura in cui la cosa assicurata si trovi in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

K Protezione dei dati

- 1 La Mobiliare ha a cuore la gestione responsabile dei Suoi dati. Per informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali consulti la nostra «Dichiarazione sulla protezione dei dati per i contratti di assicurazione» al sito www.mobiliare.ch/dp-contratti. Per richiedere una versione stampata, si rivolga alla sua agenzia generale oppure al suo consulente assicurativo.

La dichiarazione sulla protezione dei dati viene aggiornata periodicamente per fornire le informazioni più attuali sul trattamento dei dati. Si applica l'ultima versione della dichiarazione sulla protezione dei dati. Eventuali modifiche della dichiarazione sulla protezione dei dati da parte della Mobiliare non danno diritto alla disdetta del contratto di assicurazione.

- 2 Al fine di evitare liquidazioni ingiustificate dei sinistri e allo scopo di combattere le frodi assicurative, la Mobiliare può intraprendere quanto segue:
 - 1 nel quadro del trattamento di sinistri nel settore dell'assicurazione veicoli a motore, può trasmettere i dati relativi al sinistro del veicolo / dei veicoli in questione alla banca dati «CarClaims-Info» gestita da SVV Solution SA. Se vi sono motivi di sospetto, le compagnie coinvolte possono scambiarsi i dati rilevanti;
 - 2 nell'esame dei sinistri del settore non vita, in presenza di casi sospetti rilevanti, può effettuare interrogazioni e registrazioni nell'ambito di uno dei sistemi di segnalazione e informazione gestiti dalla SVV Solution SA e, in caso di risultato positivo dell'interrogazione, richiedere ulteriori informazioni da altre compagnie di assicurazione o comunicarle ad esse.

Assicurazione mobilia domestica

A Copertura di base

A1 Cose assicurate

Noi assicuriamo, nella copertura di base della mobilia domestica, le cose seguenti destinate all'uso privato:

1 Beni mobili

- 1.1 I beni mobili, i valori pecuniari e gli animali domestici che sono di proprietà delle persone assicurate.
- 1.2 Le cose mobili noleggiate e in leasing, se la persona assicurata ne risponde per legge o per contratto.
- 1.3 Gli effetti degli ospiti, beni mobili e animali domestici affidati.

Non sono assicurati

- a le cose e le spese che sono o devono essere assicurate presso un istituto cantonale d'assicurazione;
- b i veicoli a motore (esclusi go-kart e pocket-bike), i rimorchi di veicoli a motore, le roulotte, i camper e le case mobili, compresi i loro accessori;
- c i natanti per i quali è prescritta un'assicurazione responsabilità civile obbligatoria o che non vengono riportati a casa dopo l'uso e gli acquascooter, compresi i loro accessori;
- d gli aeromobili (senza paracadute, parapendii, alianti da pendio e deltaplani) che devono essere iscritti nel registro dell'aviazione;
- e gli oggetti per i quali è stata conclusa un'assicurazione speciale, salvo se questa contiene una clausola analoga.

- 1.4 Gli attrezzi o gli oggetti personali destinati all'esercizio di una professione e che appartengono alle persone assicurate. Le cose sono pure assicurate durante le attività professionali fino a una **cifra d'affari annua massima di CHF 12 000**.

Se questa **somma viene superata**, l'assicurazione mobilia domestica **non accorda alcuna copertura**.

In caso di sinistro, la persona assicurata deve poter giustificare l'ammontare della cifra d'affari annua effettiva, per esempio in base alla dichiarazione d'imposta.

Non sono assicurati

- a gli attrezzi e oggetti che appartengono al datore di lavoro;
- b le merci commerciali e le merci di produzione propria contro il furto semplice e quelle che si trovano fuori del luogo di rischio assicurato, secondo polizza, per esempio quando vengono trasportate.

2 Costruzioni mobili

Le costruzioni mobili, vale a dire le costruzioni che non sono state costruite a titolo di installazione permanente, se non sono o non devono essere assicurate come stabile.

3 Attrezzi e materiali

Gli attrezzi e i materiali destinati alla manutenzione dello stabile abitato da persone assicurate o che loro appartiene, e dei terreni che ne fanno parte.

4 Installazioni edili

Le installazioni edili e gli elementi dello stabile installati da voi in quanto locatari, che non sono assicurati o che non possono essere assicurati con lo stabile.

5 Materiale di costruzione

I materiali da costruzione non fissati in modo permanente.

A2 Rischi assicurabili

Noi assicuriamo i rischi descritti qui appresso, nella misura in cui voi li avete scelti e che figurano nella polizza:

1 Incendio

Danni causati da incendio, fumo, fulmine, esplosione, implosione, meteoriti, e da caduta o atterraggio di fortuna di aeromobili e veicoli spaziali o da parti che si staccano. Sono pure assicurati i danni da bruciacchiature e danni agli oggetti che sono stati esposti a un fuoco utilitario o al calore.

Scomparsa delle cose assicurate in seguito a incendio assicurato.

Non sono assicurati i danni

- a causati dall'azione normale o progressiva del fumo;
- b causati ad apparecchi e a condutture sotto tensione per effetto dell'energia elettrica stessa, per sovratensione o per riscaldamento dovuto a sovraccarico.

2 Danni della natura

Danni causati da piene, inondazioni, uragani (vento di almeno 75 km/h, che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e sconvolgimenti.

La scomparsa di cose assicurate in seguito a un danno della natura assicurato.

Non sono assicurati i danni

- a causati da cedimento di terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, deficiente manutenzione dello stabile, omissione di misure protettive, movimenti artificiali di terreno, caduta di neve dai tetti, acqua del sottosuolo, piene o straripamenti di acque che secondo l'esperienza si ripetono a intervalli più o meno lunghi;
- b causati da acqua di bacini artificiali o di altri impianti idrici, rigurgito di acque provenienti dalla canalizzazione o modifica della struttura dell'atomo senza riguardo alla sua causa;
- c causati da vibrazioni provenienti dal franamento di cavità create artificialmente;
- d causati da tempeste e dall'acqua a natanti che si trovano sull'acqua;
- e causati direttamente o indirettamente da scosse provocate da attività tettoniche della crosta terrestre (terremoti) ed eruzioni vulcaniche.

3 Furto

Danni che possono essere provati da tracce, da testimoni o in altro modo probante, secondo le circostanze.

3.1 Furto con scasso

Furto con scasso perpetrato da persone che s'introducono con la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali o scassinano un contenitore che vi si trova.

Furto commesso impiegando chiavi regolari, codici, carte magnetiche o altri mezzi simili, se l'autore del danno se li è procurati mediante furto con scasso o rapina.

Il furto con evasione, vale a dire furto commesso da persone rinchiusche che escono con scasso da uno stabile o da uno dei suoi locali, è assimilato a un furto con scasso.

Non sono assicurati i danni causati dallo scasso di veicoli, non essendo questi considerati come contenitori.

3.2 Rapina

Furto commesso con atti o minacce di violenza contro le persone assicurate o in caso della loro incapacità di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio.

3.3 Furto semplice a casa

Furto non dovuto né a scasso né a rapina e che si verifica al luogo di rischio menzionato nella polizza.

Non sono assicurati i valori pecuniari e i danni causati da perdita, smarrimento o scomparsa.

4 Acque

Danni causati da eventi descritti qui appresso:

4.1 Condutture d'acqua, impianti e apparecchi

Danni alla mobilia domestica causati dal defluire

1 d'acqua da installazioni di condotte d'acqua e da impianti o apparecchi che vi sono collegati destinati soltanto allo stabile al luogo di rischio assicurato o a un'impresa che vi si trova rispettivamente a un'installazione edile o a una cosa installata a titolo permanente all'esterno dello stabile e se il proprietario è responsabile per la manutenzione di queste condutture;

2 di liquidi da impianti di riscaldamento, da cisterne come pure da scambiatori di calore e da pompe di calore in circuito chiuso destinati soltanto allo stabile al luogo di rischio assicurato.

Non sono assicurati i danni

a causati durante il riempimento o lo svuotamento di contenitori di liquidi e impianti di condotte come pure durante i lavori di revisione;

b causati agli scambiatori di calore o alle pompe di calore in circuito chiuso in seguito a mescolamento dell'acqua con altri liquidi o gas all'interno di questi sistemi;

c ai liquidi fuoriusciti come pure la loro perdita.

4.2 Acqua piovana e dal fondersi della neve e del ghiaccio

Danni alla mobilia domestica all'interno dello stabile se l'acqua si è infiltrata attraverso il tetto, dalle grondaie, dai tubi esterni di scarico oppure da finestre, porte e lucernari chiusi.

Non sono assicurati i danni d'infiltrazione d'acqua da lucernari aperti, da tetti provvisori o da aperture praticate al tetto durante nuove costruzioni, lavori di trasformazione o altri lavori.

4.3 Rigurgito delle acque provenienti dalla canalizzazione

Danni alla mobilia domestica all'interno dello stabile, causati dal rigurgito delle acque di scarico della canalizzazione.

Non sono assicurati i danni causati dal rigurgito per i quali è responsabile il proprietario della canalizzazione.

4.4 Acque di sottosuolo e acque da pendio sotterranee

Danni alla mobilia domestica all'interno dello stabile causati da acque provenienti dal sottosuolo e da acque da pendio sotterranee.

4.5 Materassi ad acqua, acquari, fontane ornamentali, umidificatori

Danni alla mobilia domestica causati dal defluire d'acqua da materassi ad acqua, da acquari, da fontane ornamentali e da umidificatori.

Non sono assicurati i danni dovuti all'acqua che fuoriesce a poco a poco.

Scomparsa di cose assicurate in seguito a un danno d'acqua assicurato.

Non sono assicurati in generale i danni d'acqua in seguito a incendio, eventi naturali, cedimento del terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, insufficiente manutenzione dello stabile e omissione di misure protettive.

A3 Prestazioni e somme assicurate

Nella copertura di base mobilia domestica, noi assicuriamo le seguenti prestazioni:

1 Cose mobili

Il **valore a nuovo** nell'ambito della somma d'assicurazione. Anche gli attrezzi e gli oggetti personali destinati a un'attività professionale, le costruzioni mobili, gli attrezzi e i materiali, le installazioni edili come pure materiali da costruzione sono pure assicurati al valore a nuovo.

2 Valori pecuniari

Fino a CHF 1000 per evento, in più della somma d'assicurazione della copertura di base mobilia domestica per

2.1 il denaro contante, le carte valori, i libretti di risparmio, gli assegni di viaggio, le monete e medaglie, i metalli preziosi (quali scorte, lingotti o come merci), le pietre preziose e perle sciolte, anche quando questi valori pecuniari vi sono stati affidati;

2.2 le carte clienti e carte di credito se l'obbligo di diligenza contrattuale è stato rispettato, le carte telefoniche, le schede prepagate per cellulari;

Non è assicurata la parte del danno di cui il titolare della carta non risponde nei confronti dell'istituto che ha emesso la carta.

2.3 i biglietti di viaggio, gli abbonamenti di mezzi pubblici di trasporto, i biglietti d'aereo e i voucher (spese effettive dopo versamento dell'indennità contrattuale dell'impresa di trasporto oppure dell'emittente).

Non sono assicurati i valori pecuniari

a in caso di furto semplice;

b nelle costruzioni mobili, nei veicoli a motore, nei natanti e altre imbarcazioni, nelle case mobili e nelle roulotte senza luogo di stazionamento fisso e nei camper;

c del datore di lavoro e degli ospiti.

3 Gioielli

Al massimo CHF 1000 in caso di furto semplice a casa e in caso di furto con scasso a casa o fuori di casa nell'ambito della somma d'assicurazione della copertura di base mobilia domestica.

4 Oggetti di proprietà di terzi

Per ogni evento **fino a CHF 5000** in più della somma d'assicurazione della copertura di base mobilia domestica per effetti di ospiti, cose mobili affidate e animali domestici affidati.

5 Danni da bruciacchiature o dovuti al fuoco utilitario o al calore

Fino a CHF 5000 per evento per danni dovuti a bruciacchiature che non sono causati da un incendio e per danni a oggetti che sono stati esposti al fuoco utilitario e al calore.

6 Spese

In caso di un danno assicurato alla mobilia domestica, le spese effettive indicate qui appresso, **fino al 10 % della somma d'assicurazione** della copertura di base mobilia domestica, **al minimo CHF 5000**:

6.1 Spese fisse continue

Le spese derivanti dall'impossibilità di utilizzare i locali danneggiati, la perdita del reddito per sublocazione e le spese di noleggio per un telefono cellulare sostitutivo per la durata della riparazione. Le spese risparmiate vengono dedotte dall'indennità.

Queste spese non sono assicurate in caso di furto semplice a casa e fuori di casa.

6.2 Sgombero ed eliminazione

Le spese per lo sgombero dei resti delle cose assicurate, il loro trasporto sino al luogo adeguato di raccolta o di scarico più vicino come pure il loro deposito, l'eliminazione e la distruzione.

Non sono assicurate le spese per il risanamento o l'eliminazione di acqua e terra (compresa flora e fauna) come pure per la pulizia dell'aria e dell'acqua, anche quando questi elementi sono frammentati alle cose assicurate o coperti dalle stesse.

6.3 Vetri e porte provvisori

Le spese derivanti dalle misure prese per sostituire provvisoriamente vetri e porte danneggiati.

6.4 Cambiamento delle serrature

Le spese per il cambiamento o la sostituzione di chiavi, di carte magnetiche o di serrature di locali utilizzati dalle persone assicurate al luogo di rischio assicurato secondo la polizza e di cassette di sicurezza affittate a persone assicurate.

6.5 Riproduzione di documenti

Le spese per la riproduzione di documenti quali certificati, passaporti, carte d'identità o i rispettivi duplicati, carte di credito e le relative spese di bloccaggio.

6.6 Riparazioni allo stabile e alla mobilia domestica

Le spese di riparazione dello stabile in caso di danneggiamento in seguito a furto con scasso o a un tentativo di furto con scasso.

Le spese vengono pagate nella misura in cui esse non siano già coperte da un'altra assicurazione.

Sono pure assicurati, nell'ambito della somma d'assicurazione della copertura di base mobilia domestica, i danni causati da vandalismo commessi da terzi alla mobilia domestica, all'interno dell'appartamento, compresa la porta d'entrata e all'interno di case unifamiliari, al luogo di rischio assicurato, anche se non c'è stato furto, quando l'autore o gli autori del danno si sono introdotti abusivamente nei locali.

7 Danni della natura

In caso di eventi di grossa entità, le imprese d'assicurazione possono limitare le loro prestazioni come indicato qui appresso.

Se le indennità da versare a un solo stipulante, a causa di un evento assicurato, superano CHF 25 milioni, queste indennità saranno ridotte a questo importo.

Se le indennità da versare a tutti gli stipulanti, a causa di un evento assicurato, superano CHF 1 miliardo, le indennità destinate ai diversi aventi diritto saranno ridotte in modo tale da non superare assieme questo importo.

Le indennità versate per i danni alle cose mobili e i danni agli stabili non sono addizionate. I danni separati in ordine di tempo e di luogo costituiscono un unico evento se sono da attribuire alla stessa causa atmosferica o tettonica.

B Copertura supplementare

Nella misura in cui l'avete scelto e figura nella polizza con la somma d'assicurazione convenuta, noi assicuriamo il seguente rischio:

Furto semplice fuori di casa

Danni alla mobilia domestica causati da un furto non dovuto né a scasso né a rapina, e che si verificano fuori del luogo di rischio menzionato nella polizza.

Non sono assicurati

- a le biciclette e le biciclette a motore, i go-kart e le pocket-bike, sci, snowboard e sci di fondo;
- b i danni causati dalla perdita o dallo smarrimento;
- c i valori pecuniari e il contenuto delle costruzioni mobili.

C Generalità

1 Persone assicurate

Noi assicuriamo lei come persona singola oppure la sua economia domestica composta da più persone, ovvero Lei e le persone conviventi in comunione domestica con Lei come pure le persone che soggiornano fuori della comunione domestica durante la settimana e che vi ritornano regolarmente.

2 Validità territoriale

La vostra mobilia domestica è assicurata come segue:

2.1 Mobilia domestica a casa

Nei luogo di rischio menzionato nella vostra polizza nell'ambito della somma d'assicurazione della copertura base mobilia domestica. Sono pure assicurate le cose che si trovano in locali hobby separati, in garage e celle frigorifere collettive nonché attrezzi e materiali per lo stabile che si trovano in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e in possesso delle persone assicurate.

2.2 Mobilia domestica fuori di casa

In tutto il mondo, purché la mobilia domestica si trovi temporaneamente, ma non oltre **24 mesi, fuori** del luogo di rischio assicurato secondo la polizza.

1 nei limiti della somma d'assicurazione per la copertura di base mobilia domestica;

Ciò non si applica al furto semplice fuori di casa.

2 per il furto semplice fuori di casa, nei limiti della somma d'assicurazione convenuta.

Non è assicurata la mobilia domestica che si trova in permanenza fuori di casa (per esempio in una casa di vacanza, in una residenza secondaria o al posto di lavoro).

3 Copertura preventiva

A titolo preventivo, l'assicurazione è ancora valevole per **3 mesi**

3.1 per le persone assicurate che lasciano la comunione domestica e prendono domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein;

3.2 per le persone assicurate e gli eredi dello stipulante, quando quest'ultimo muore;

3.3 in caso di cambiamento di domicilio in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, durante il trasloco e al nuovo luogo di rischio.

Ciò a condizione che la modifica venga annunciata alla Mobiliare entro 3 mesi e che venga proposta una propria assicurazione mobilia domestica oppure la continuazione dell'assicurazione.

Noi siamo autorizzati ad adattare il premio alla nuova situazione. Il premio va versato con effetto retroattivo a partire dall'inizio del rischio.

4 Cambiamento di domicilio e trasferimento di domicilio

4.1 Il cambiamento di domicilio in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein deve **esserci notificato entro 3 mesi**.

4.2 I trasferimenti di domicilio all'estero devono esserci **comunicati subito**.

È reputato quale trasferimento di domicilio quando l'assicurato annuncia la sua partenza alle autorità competenti e trasferisce cose e animali assicurati dal suo luogo di rischio attuale, all'estero con l'intenzione di traslocare.

L'assicurazione al luogo di rischio precedente si **estingue dopo 3 mesi**.

Non è assicurata la mobilia domestica che viene trasferita all'estero, durante il trasloco e al nuovo luogo di rischio.

Per i trasferimenti di domicilio nel Principato del Liechtenstein, oppure dal Principato del Liechtenstein in Svizzera, sono applicabili le disposizioni inerenti al cambiamento di domicilio.

5 Indicizzazione

Noi possiamo adattare ogni anno durante la durata contrattuale, alla scadenza del premio principale, la somma d'assicurazione e il premio per le coperture di base mobilia domestica all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo e vi informiamo prima dell'inizio di ogni nuovo anno d'assicurazione.

L'indice fissato al 1° settembre è determinante per l'anno d'assicurazione seguente.

La modifica dovuta ad un adeguamento al nuovo indice non dà diritto a disdetta.

6 Valutazione del danno

Noi valutiamo il danno sia con voi sia con un esperto comune oppure mediante una procedura peritale.

6.1 Prova dell'entità del danno

Voi dovete provare l'entità del danno. Le somme d'assicurazione non costituiscono la prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate.

6.2 Calcolo dell'indennità

Noi calcoliamo l'indennità in base al valore di risarcimento che corrisponde al valore che le cose assicurate avevano immediatamente prima del sinistro, deduzione fatta del valore dei resti. È considerato **valore di risarcimento**:

- 1 per le cose mobili (mobilia domestica), il **valore a nuovo**, cioè l'importo richiesto per il rimpiazzo delle cose danneggiate con oggetti nuovi al momento del sinistro. Per le biciclette con o senza motore il **valore a nuovo, massimo il prezzo di acquisto pagato**;
- 2 per le merci commerciali, al massimo il prezzo di rimpiazzo delle merci dello stesso genere e della stessa qualità sul medesimo mercato (prezzo di mercato);
- 3 in caso di merci di produzione propria, al massimo il prezzo di vendita;
- 4 per le cose in leasing o in affitto, al massimo il prezzo di rimpiazzo da parte del noleggiante o della società di leasing;
- 5 per il denaro contante, il valore nominale;
- 6 per le cartevalori e i libretti di risparmio, le spese per la procedura di ammortamento nonché le perdite di interessi e di dividendi;
- 7 per gli assegni di viaggio, la parte del danno che rimane a carico del titolare dopo il rimborso effettuato dall'emittente;

8 per le monete, le medaglie, i metalli preziosi, le pietre preziose e perle sciolte, il prezzo di mercato.

Per le cose parzialmente danneggiate, vengono indennizzate al massimo le spese della riparazione.

Noi possiamo fare effettuare le riparazioni necessarie, indennizzare in natura o versare un'indennità in contanti.

L'indennità è limitata in ogni caso dalla somma d'assicurazione. Viene sempre considerata la franchigia pattuita.

Le prestazioni assicurate, per esempio per valori pecuniari, gioielli, danni da bruciacchiature e spese, sono rimborsate una sola volta per evento, anche se queste prestazioni sono assicurate in parecchie polizze della Mobiliare.

6.3 Sottoassicurazione

Se esiste una sottoassicurazione noi possiamo ridurre le nostre prestazioni e risarcire il danno soltanto nella proporzione esistente tra la somma d'assicurazione e il valore di risarcimento effettivo.

Ci troviamo in presenza di una sottoassicurazione quando la somma d'assicurazione è inferiore al valore totale effettivo delle cose assicurate immediatamente prima del verificarsi del sinistro.

Non viene calcolata alcuna sottoassicurazione per i danni il cui ammontare è **inferiore al 10% della somma di assicurazione, al massimo CHF 100 000**. Se l'ammontare del danno rappresenta più del 10% della somma d'assicurazione o più di CHF 100 000, la sottoassicurazione è calcolata sulla parte del danno che supera questo limite.

L'ammontare del danno non sottoposto a riduzione in virtù di questo calcolo viene dedotto, al momento del calcolo della sottoassicurazione, tanto dalla somma d'assicurazione quanto dal valore di risarcimento.

In caso di danni della natura a cose che rientrano nell'ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (OS), oltre alle spese (non OS) vengono risarciti gli importi di sottoassicurazione non detratti.

6.4 Cose o animali ritrovati

Se cose o animali per i quali è stata versata un'indennità vengono in seguito ritrovati, l'avente diritto può rimborsarci l'indennità, previa deduzione di un indennizzo per eventuali spese di riparazione o per un minor valore.

Quale alternativa si possono pure mettere le cose a nostra disposizione, tuttavia noi non siamo obbligati a riprenderle.

7 Esclusioni generali

Non sono assicurati i danni

- a in seguito a furto commesso da persone che vivono nella stessa comunione domestica con lo stipulante;
- b di ogni genere causati direttamente o indirettamente da guerre o eventi bellici analoghi, conflitti imminenti o reali condotti con violenza o con l'uso di armi, operazioni belliche, minaccia di guerra, violazione della neutralità, invasione, azioni di nemici stranieri (con o senza dichiarazione di guerra), stato d'assedio, potere militare, guerra civile, presa di potere anticostituzionale, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommosse e misure prese contro tali eventi, campagne di propaganda e disinformazione su ampia scala, requisizione ordinata da autorità civili o militari;
- c di ogni genere causati o verificatisi, provocati direttamente o indirettamente con mezzi del settore dell'informatica, in particolare tramite l'uso di Internet, di sistemi IT e reti di computer e che sono direttamente o indirettamente riconducibili ad eventi bellici nonché altre azioni ostili, indipendentemente dal fatto che vi sia stata una dichiarazione di guerra;

- d di ogni genere causati o verificatisi che sono una conseguenza diretta o indiretta di cyber operazioni, vale a dire nei casi in cui sistemi IT vengono utilizzati da uno Stato o per conto di uno Stato per disturbare, manipolare, falsificare o distruggere dati in un altro Stato. L'attribuzione di una cyber guerra a uno Stato è determinata da prove oggettivamente verificabili. Sono esempi di prove oggettivamente verificabili annunci o dichiarazioni di governi, Stati, autorità interessati od organizzazioni internazionali riconosciute (come ad esempio le Nazioni Unite) o alleanze (come ad esempio la NATO);
- e di ogni genere in seguito a disordini interni (violenze contro le persone o cose in occasione di sommosse, tumulti o assembramenti) e le misure che ne conseguono;
- f causati da acqua di bacini artificiali o di altri impianti idrici, o modifica della struttura dell'atomo senza riguardo alla sua causa;
- g in seguito all'interruzione dell'approvvigionamento pubblico di energia (in particolare energia elettrica, gas o acqua), se l'interruzione riguarda una superficie (o parti di essa) di più di due comuni politici. Questa esclusione viene applicata per ogni evento;
- h causati da impulsi elettromagnetici, come per esempio le tempeste solari;
- i causati dalle prestazioni dell'esercito, della protezione civile, dei pubblici pompieri, della polizia e altri organi obbligati a portare soccorso;
- j causati le cose, le spese e i redditi che sono o devono essere assicurati presso un istituto cantonale d'assicurazione;
- k a go-kart e pocket-bike durante viaggi su strade pubbliche e in zone di transito, in occasione di partecipazione a gare di velocità, a rally e a competizioni simili nonché in occasione di corse su percorsi di gara in qualità di corridore munito di licenza;
- l causati direttamente o indirettamente da scosse provocate da attività tettoniche della crosta terrestre (terremoti) ed eruzioni vulcaniche.

Assicurazione responsabilità civile privata

A Copertura di base

A1 Oggetto dell'assicurazione

Noi proteggiamo, nell'ambito delle qualità assicurate dell'assicurazione responsabilità civile privata, il patrimonio delle persone assicurate contro le conseguenze finanziarie derivanti dalle pretese di responsabilità civile legale da parte di terzi e ci assumiamo le spese per la difesa contro pretese assicurate ma infondate.

Non sono assicurate

- a le pretese fondate su una responsabilità assunta contrattualmente che eccede la responsabilità civile legale e le pretese derivanti dall'inadempimento di un obbligo assicurativo legale o contrattuale;
- b le prestazioni senza responsabilità civile legale.

A2 Qualità assicurate

Noi accordiamo protezione alle persone assicurate nelle loro qualità private e altre, elencate qui appresso:

1 Persona fisica e capofamiglia

È assicurata la responsabilità civile legale derivante dal comportamento nella vita privata quotidiana, l'attività quale casalinga o casalingo per il disbrigo delle faccende domestiche, nonché quale capofamiglia.

Sono assicurate le pretese fino a un **massimo di CHF 500 000** derivanti da danni corporali e materiali causati da una persona **priva di discernimento o sottoposta a curatela generale**, che vive in comunione domestica con lo stipulante se per la stessa azione comporterebbe una responsabilità civile legale da parte di una persona capace di discernimento.

2 Persone che praticano sport, cavalieri, detentori di armi

È assicurata la responsabilità civile legale persona che pratica sport, cavaliere e detentore di armi.

Non sono assicurate le pretese per danni

- a causati durante la partecipazione a manifestazioni sportive ippiche (vale a dire competizioni, gare e concorsi come salto di ostacoli, corse di cavalli e gare di trotto);
- b al cavallo utilizzato, alla briglia, alla sella e ai finimenti per il traino (sulky, calesse);
- c causati quale cacciatore.

3 Detentore e utente di animali

È assicurata la responsabilità civile legale quale detentore e utente di animali che non servono a scopo di lucro.

Non sono assicurate le pretese per danni

- a causati da cavalli durante manifestazioni sportive ippiche (vale a dire competizioni, gare e concorsi come salto di ostacoli, corse di cavalli, gare di trotto);
- b al cavallo utilizzato, alla briglia, alla sella e ai finimenti per il traino (sulky, calesse).

4 Detentore e utente di biciclette, ciclomotori e veicoli a motore a essi equiparati

È assicurata la responsabilità civile legale quale detentore e utente di biciclette, ciclomotori e veicoli a motore a essi equiparati, a condizione che, per tali veicoli, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein non sia prescritta per legge un'assicurazione responsabilità civile obbligatoria. Se i danni sono coperti da un'altra assicurazione responsabilità civile dell'autore del danno o se

un'assicurazione è obbligatoria in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, sono assicurate unicamente le pretese per quella parte di danno che eccede le prestazioni dell'altra assicurazione responsabilità civile o dell'assicurazione obbligatoria (copertura della differenza di somme). In tutti i casi, è l'altra assicurazione responsabilità civile o l'assicurazione obbligatoria che interviene in primo luogo e le prestazioni versate da queste assicurazioni sono dedotte dalla nostra somma di garanzia (copertura sussidiaria).

5 Detentore e utente di droni e aereomodelli

È assicurata la responsabilità civile legale quale detentore e utente di droni e aereomodelli.

Non sono assicurati

- a droni e aereomodelli per i quali in Svizzera è o sarebbe prescritta per legge un'assicurazione responsabilità civile;
- b pretese di responsabilità civile derivanti da un'attività professionale indipendente con una **cifra d'affari annua** di oltre **CHF 12 000**;
- c pretese di responsabilità civile, nel caso in cui voi come responsabile abbiate violato gli obblighi di cui all'articolo B cifra 4.4.

6 Detentore e utente di natanti

È assicurata la responsabilità civile del detentore e utente di natanti di ogni genere, pedalo, tavole di surf e per onde, per i quali la legge non prescrive alcuna assicurazione obbligatoria responsabilità civile.

7 Locatario o affittuario

È assicurata la responsabilità civile legale quale:

- 7.1 locatario e affittuario di stabili e locali a uso abitativo, abitati personalmente dall'assicurato stesso, incluse le pretese per danni alle parti dello stabile e impianti usati in comune;
- 7.2 locatario o affittuario di terreni non edificati, come parcelle di giardinaggio, piantagioni e boschi con una superficie fino a 1000 m²;
- 7.3 locatario di camere d'albergo, di appartamenti di vacanza e case di vacanza, di locali hobby nonché di case mobili e roulotte non immatricolate con luogo di stazionamento fisso.

Non sono assicurate le pretese per danni che si manifestano a poco a poco e per danni d'usura.

8 Proprietario di stabili

È assicurata la responsabilità civile legale quale proprietario di case unifamiliari e di case plurifamiliari e di case di vacanza fino a tre appartamenti nonché di appartamenti di proprietà, a uso residenziale da egli stesso abitati.

Sono pure assicurati il terreno appartenente allo stabile, come pure gli stabili secondari che vi si trovano, utilizzati senza scopo di lucro.

Per le case e gli appartamenti non abitati personalmente deve essere stipulata un'assicurazione responsabilità civile di stabili separata.

L'assicurazione è valida per danni che sono in rapporto di causalità con lo stato o la manutenzione degli stabili e dei terreni assicurati oppure con l'esercizio dei diritti di proprietà che ne derivano.

Non sono assicurate le pretese per danni

- a che si manifestano a poco a poco e per danni d'usura;
- b dovuti alle muffe.

È pure assicurata la responsabilità civile legale derivante dalle seguenti proprietà:

8.1 Comproprietari (solo la parte di comproprietà)

È assicurata la responsabilità civile legale dello stipulante quale comproprietario dello stabile da lui

stesso abitato menzionato nella polizza, al massimo fino alla sua **quota parte di comproprietà** iscritta al registro fondiario (quota).

Non sono assicurate le pretese per danni per i quali rispondono i comproprietari in modo solidale, quando esse superano la parte di comproprietà (quota) dello stipulante, iscritta al registro fondiario.

8.2 Proprietari per piani (coperture della differenza di somma)

È assicurata la responsabilità civile legale quale proprietario di appartamenti in proprietà per piani abitati personalmente per la parte eccedente la somma di garanzia dell'assicurazione responsabilità civile di stabili, conclusa dalla comunità dei proprietari per piani (differenza di somma).

Sono assicurate le pretese per danni la cui causa risiede:

- 1 nelle parti dello stabile attribuite in diritto esclusivo al proprietario per piani;
- 2 nelle parti dello stabile, locali o impianti usati in comune, soltanto nell'ambito della quota di proprietà del proprietario per piani assicurato.

Non è assicurata quella parte del danno che corrisponde alla quota parte di proprietà della persona assicurata, secondo l'iscrizione al registro fondiario, per le pretese avanzate dalla comunità dei proprietari nei confronti di un singolo proprietario per piani assicurato dal presente contratto e viceversa.

8.3 Proprietario di uno stabile con diritto di superficie

Quale titolare di un diritto di superficie di una proprietà fondiaria privata, purché le persone assicurate siano solamente proprietarie dello stabile ma non del terreno.

8.4 Proprietario di terreni non edificati

Quale proprietario privato di terreni non edificati come parcelle di giardinaggio, piantagioni e boschi di una superficie fino a 1000 m².

Non sono assicurate le pretese per danni che si manifestano a poco a poco e i danni d'usura.

8.5 Proprietario di una casa mobile (mobilhome)

Quale proprietario privato di case mobili o di roulotte non immatricolate, con luogo di stazionamento fisso.

8.6 Committente di progetti di costruzione

Quale committente privato di lavori conformemente al codice dei costi di costruzione 1-4 (come lavori di demolizione, spostamento di masse di terra e costruzione) fino a un costo globale della costruzione di non oltre **CHF 100 000** compresi onorari e prestazioni proprie in caso di lavori di scavo o costruzione.

Non sono assicurati

- a progetti di costruzione con somme di preventivo (secondo CCC 1-4) superiori a CHF 100 000 (ciò significa che il superamento di questa somma comporta la soppressione dell'intera copertura assicurativa);
- b pretese per danni che concernono il progetto di costruzione stesso o il relativo stabile, compresi le cose mobili che vi si trovano come pure il relativo terreno. Sono tuttavia assicurate le pretese per danni a condotte di terzi e impianti di terzi;
- c lavori di spostamento di masse di terra in aree e pendii soggette a frane, cadute o scorrimento come caduta massi o colate detritiche;

- d pretese di terzi in caso di progetti di costruzione nella sottostruttura e perforazioni per sonde interrate di oltre 400 metri di profondità;
- e spese per misure prese a causa del gelo, della caduta di neve o della formazione di ghiaccio;
- f pretese per danni a cose dovuti a un'azione graduale come per esempio quella di fumo, polvere, fuliggine, gas, vapori, umidità o liquidi;
- g danni e pretese in relazione con siti contaminati (p. es. spese di risanamento);
- h pretese per danni dovuti alla diminuzione della portata, della qualità o al prosciugamento di sorgenti;
- i pretese per danni in relazione a costi inevitabili e risparmiati (costi inevitabili).
- j pretese per la responsabilità civile del committente, se vengono effettuati lavori di sottomutatura o sottopassaggio a opere di terzi (come stabili, installazioni ferroviarie e tranviarie).

La somma di garanzia vale per ogni evento e viene versata al massimo una sola volta per l'insieme dei danni e delle spese di prevenzione di danni.

9 Persona responsabile per oggetti affidati (oggetti presi in consegna)

Sono assicurati i danni alle cose mobili compresi biciclette e ciclomotori, che sono stati presi in prestito legittimamente da una persona assicurata oppure che le sono stati affidati (danni a oggetti presi in consegna) per esempio in affitto oppure a prestito.

Non sono assicurate le pretese per danni a

- a cose del datore di lavoro (senza chiave aziendale, sistemi di controllo dell'accesso alternativi e relativi badge) di una persona assicurata;
- b veicoli a motore e natanti, per i quali la legge prescrive un'assicurazione responsabilità civile obbligatoria;
- c Aeromobili di ogni genere (senza paracadute e alianti da pendio) per i quali la legge prevede la sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile nonché per droni e aeromodelli per i quali per legge è o sarebbe prevista un'assicurazione di responsabilità civile;
- d rimorchi o roulotte che vengono trainati da veicoli a motore;
- e cose sulle quali una persona assicurata svolge un'attività lucrativa;
- f denaro contante, carte valori, carte di credito e di clienti, oggetti preziosi e antichità;
- g piani, manoscritti, documenti e disegni tecnici, software e supporti di dati;
- h oggetti che sono oggetto di riserva di proprietà;
- i cavalli, selle, imbrigliature e finimenti per il traino (sulky e calesse).

10 Conducente occasionale di veicoli a motore di terzi

10.1 Genere d'uso

È assicurata la guida occasionale a titolo gratuito di veicoli a motore di terzi oppure l'accompagnamento di allievi conducenti da parte delle persone assicurate, conformemente alle prescrizioni legali.

Non sono assicurati

- a i viaggi effettuati da una persona assicurata dietro pagamento o a titolo professionale;
- b i viaggi non permessi dalla legge, non autorizzati dalle autorità o dal detentore, nonché la partecipazione a gare di velocità, rally e altre competizioni o allenamenti simili;
- c le corse su circuiti o su terreni d'allenamento.

10.2 Durata dell'uso

La copertura assicurativa è data soltanto se i veicoli di terzi vengono usati **al massimo 10 giorni** alternativi o consecutivi per anno civile.

10.3 Veicoli assicurati

Le autovetture di terzi fino a 3,5 t di peso totale e i rimorchi di terzi, compresi le motociclette e gli scooter, immatricolati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

Per i danni ai veicoli di terzi utilizzati, le autovetture e gli autofurgoni fino a 3,5 t di peso totale e i rimorchi di terzi esclusi le motociclette e gli scooter che sono immatricolati negli attuali Stati e negli ex Stati dell'Unione europea (UE) e negli altri Stati dell'AELS, ad esclusione della Svizzera del Principato del Liechtenstein, sono pure assicurati fino a un massimo di **CHF 10 000**.

Non sono assicurati i veicoli e i rimorchi del datore di lavoro di una persona assicurata, i veicoli e i rimorchi noleggiati o presi in leasing, le roulotte come pure i veicoli trainati o spinti e rimorchi.

10.4 Danni causati al veicolo di terzi utilizzato

Sono assicurati i danni di collisione causati al veicolo o al rimorchio di terzi utilizzati, purché essi non siano coperti da un'assicurazione casco conclusa per il veicolo o il rimorchio.

Quando il veicolo o il rimorchio di terzi utilizzati sono immatricolati negli attuali stati e negli ex Stati dell'Unione europea (UE) e negli altri Stati dell'AELS, ad esclusione della Svizzera del Principato del Liechtenstein, i danni al veicolo o al rimorchio di terzi utilizzati sono unicamente assicurati se il sinistro si verifica in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Per i danni che sono stati pagati da un'assicurazione casco, noi ci assumiamo unicamente la franchigia, come pure la perdita del bonus fino al grado di premio prima dell'evento assicurato.

Il calcolo della perdita del bonus viene effettuato supponendo che in questo periodo il bonus non venga influenzato da un ulteriore sinistro e che non subentri alcun cambiamento del premio o del sistema del bonus.

Non sono assicurati

- a un minor valore commerciale e tecnico, le spese di un veicolo di sostituzione e le spese per la perdita di mancato uso del veicolo danneggiato (chômage);
- b i danni che si manifestano a poco a poco, per esempio i danni di usura come pure i danni d'esercizio del veicolo utilizzato;
- c i danni alle cose trasportate con il veicolo utilizzato, se deve rispondere l'assicurazione responsabilità civile obbligatoria del veicolo a motore.

10.5 Danni causati dal veicolo di terzi

Sono assicurate le pretese, purché esse non siano coperte dall'assicurazione responsabilità civile obbligatoria per veicoli a motore, nonché la perdita del bonus fino al grado di premio prima dell'evento assicurato, eccetto se noi rimborsiamo le spese inerenti al danno all'assicuratore di responsabilità civile di veicoli a motore.

Non sono assicurate

- a la franchigia prevista dall'assicurazione responsabilità civile per il veicolo utilizzato;
- b i danni causati da veicoli immatricolati negli attuali Stati e negli ex Stati dell'Unione europea (UE) e negli Stati dell'AELS, ad esclusione della Svizzera del Principato del Liechtenstein.

11 Persona professionalmente indipendente

È assicurata la responsabilità civile legale in relazione alle **attività** professionali indipendenti, inclusi i locali commerciali utilizzati a questo scopo.

Sono assicurate le attività professionali indipendenti con una **cifra d'affari annua massima di CHF 12 000**.

Se questa **somma viene superata**, l'assicurazione di responsabilità civile privata, non accorda **alcuna copertura**.

In caso di sinistro, la persona assicurata deve poter giustificare l'ammontare della cifra d'affari annua effettiva, per esempio in base alla dichiarazione d'imposta.

Non sono assicurate

- a le attività professionali indipendenti delle categorie professionali ovvero dei settori chimica, fisica, progettazione e costruzione;
- b le pretese per danni cagionati da attività mediche e paramediche, come ad esempio attività mediche, massaggi, chiropratica e fisioterapia. Questa **elencazione non è esaustiva**;
- c le pretese per danni cagionati dalle attività di cui all'art. B, cifre 1-5;
- d le pretese per danni a cose mobili che una persona assicurata ha preso in consegna per custodia o utilizzo o che gli sono state locate;
- e le pretese per danni a cose o animali con o sulle quali l'assicurato esercita o omette di esercitare un'attività (per esempio lavorazione, riparazione, carico e scarico di un veicolo, trasporto);
- f le pretese concernenti l'adempimento di contratti, oppure invece di questi ultimi, le prestazioni sostitutive per inadempimento del contratto oppure per adempimento imperfetto.
Sono escluse in modo particolare le pretese inerenti a difetti o danni di lavori che un assicurato ha fornito la cui causa risiede nell'esecuzione dei lavori.
L'esclusione si riferisce alle pretese per spese in relazione all'accertamento e all'eliminazione di difetti e danni menzionati, nonché alle pretese per perdita di redditi e perdite patrimoniali in seguito a tali difetti o danni;
- g le pretese extra-contrattuali avanzate in concorrenza o al posto di quelle contrattuali escluse dall'assicurazione, nonché le pretese per danni che non sono in relazione all'attività lucrativa assicurata;
- h le pretese per danni dovuti a tatuaggio, piercing, make-up permanenti nonché da trattamenti al laser;
- i le pretese per danni ad antichità, oggetti d'arte e a valori pecuniari come denaro contante, cartevalori, pietre preziose e perle;
- j le pretese per danni cagionati dall'accensione di fuochi d'artificio (a partire dalla categoria 3);
- k la responsabilità civile connessa all'organizzazione, alla preparazione e allo svolgimento di attività sportive moderne e di tendenza, come per esempio: bungee jumping, river-rafting, canyoning, snow-rafting, fun yak, sky-diving, flying fox, kite surf e foil kite, tranne nel caso che l'assicurato disponga di una formazione con diploma e di tutte le autorizzazioni di legge necessarie. Questa **elencazione non è esaustiva**.

12 Datore di lavoro nel settore privato

Sono assicurate le pretese per danni causati da lavoratori e da altre persone ausiliarie delle persone assicurate nell'esecuzione di lavori per queste persone, per la loro economia domestica oppure in relazione a stabili, terreni e impianti assicurati.

Non sono assicurati gli imprenditori e gli artigiani indipendenti nonché i loro subaccordanti che eseguono lavori per loro.

13 Autore di danni all'ambiente

È assicurata la responsabilità civile legale per danni in rapporto con un pregiudizio all'ambiente, purché questo pregiudizio sia la conseguenza di un unico evento repentino e imprevisto che esige inoltre misure immediate, come l'annuncio alle autorità competenti, l'allarme alla popolazione, l'avvio di misure atte a prevenire o a ridurre i danni.

Non sono assicurate le spese, se più eventi simili quanto ai loro effetti, richiedono congiuntamente delle misure che per eventi dello stesso genere presi isolatamente, non sarebbero necessarie, per esempio penetrazione occasionale e graduale di sostanze dannose al suolo oppure traboccamento ripetuto di liquida recipienti mobili.

Sono considerati un pregiudizio all'ambiente la perturbazione durevole dello stato naturale dell'aria, dei corsi d'acqua (anche acqua freatica), del suolo (flora o fauna), cagionata da immissioni, purché da tale perturbazione possano scaturire o siano scaturite contaminazioni o altre influenze nocive alla salute dell'uomo, ai beni o agli ecosistemi. È pure considerato pregiudizio all'ambiente uno stato di cose che il legislatore decreta come danno all'ambiente.

Non sono assicurate le spese e pretese

- a per la ricerca di falle, di difetti di funzionamento e di cause di danni, per vuotare e riempire gli impianti, i recipienti e le condutture, come pure le spese per le relative riparazioni e modifiche (spese di risanamento);
- b per danni all'ambiente propriamente detti oppure in relazione a un pregiudizio all'ambiente causati da scorie come terra inquinata, da impianti di deposito, dalla preparazione o dalla rimozione di residui di ogni genere, purché non si tratti di un impianto di compostaggio utilizzato a scopo privato;
- c che sono in relazione a una violazione colposa di prescrizioni legali ed emanati dalle autorità.

14 Esercito, protezione civile, vigili del fuoco

È assicurata la responsabilità civile durante l'attività non professionale dei militi dell'esercito svizzero, della protezione civile, dei vigili del fuoco.

Non sono assicurate le pretese per danni in caso di guerra o durante il servizio d'ordine e per danni al materiale militare, della protezione civile e dei vigili del fuoco, nonché all'equipaggiamento personale.

A3 Prestazioni assicurate

Noi accordiamo protezione alle persone assicurate per i seguenti danni che vengono causati durante la durata contrattuale:

1 Prestazioni derivanti dalle qualità assicurate

Le nostre prestazioni consistono nel risarcimento delle pretese giustificate e nella difesa contro quelle assicurate ma ingiustificate derivanti dalla responsabilità civile legale delle persone assicurate per

- 1.1 danni corporali, cioè morte, lesioni o altri danni della salute di terze persone;
- 1.2 danni materiali, cioè distruzione, danneggiamento o perdita di cose che appartengono a terzi;
- 1.3 danni ad animali, cioè morte, lesioni o perdita di animali che appartengono a terzi.

Se singole disposizioni del presente contratto o della legge federale sul contratto d'assicurazione che limitano

o escludono la copertura non possono essere legalmente opposte al danneggiato, abbiamo il diritto di regresso nei confronti dell'assicurato nella misura in cui noi possiamo ridurre o rifiutare le nostre prestazioni.

Le nostre prestazioni per pretese di regresso di terzi sono limitate, nell'ambito dell'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria, alla somma assicurata prescritta dalla legge anche se è stata pattuita contrattualmente una somma assicurata più elevata. In caso di pretese di regresso di terzi per prestazioni che eccedono un'assicurazione obbligatoria, ci riserviamo inoltre di far valere qualsiasi obiezione derivante dal nostro contratto con lo stipulante.

In generale, le nostre prestazioni sono limitate per ogni evento dalla **somma di garanzia** stabilita nella polizza. In ogni caso viene dedotta la franchigia stabilita nella polizza.

La totalità delle pretese per danni attribuiti alla stessa causa è considerata come formante un unico e medesimo sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati, delle persone che avanzano pretese o degli aventi diritto.

Non sono assicurate le pretese per danni patrimoniali che non sono da attribuire a un danno assicurato, corporale, materiale o agli animali, arrecato al danneggiato, come pure le spese o le indennità derivanti da una procedura penale o amministrativa.

2 Prestazioni per spese di prevenzione danni

Noi ci assumiamo in connessione con un pregiudizio all'ambiente le spese di prevenzione danni, legalmente a vostro carico, che sono in relazione con un **pregiudizio all'ambiente** se queste spese derivano da provvedimenti adeguati presi per scongiurare questo pericolo e quando il verificarsi di un danno assicurato è imminente.

Le spese sono limitate, per evento, dalla somma di garanzia fissata nella polizza per l'assicurazione responsabilità civile privata. In ogni caso viene dedotta la franchigia pattuita.

Non sono assicurati

- a altre spese per la prevenzione danni, segnatamente le spese per l'eliminazione di uno stato pericoloso;
- b le spese per la prevenzione di danni conseguenti a eventi causati da veicoli a motore, natanti e aerei o da parti o accessori di questi.

3 Rinuncia al diritto di ridurre la prestazione in caso di negligenza grave

La Mobiliare rinuncia al diritto di ridurre la sua prestazione previsto dall'articolo 14 capoverso 2 della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) se un evento è causato da negligenza grave di una persona assicurata.

Questa estensione della copertura non è valida:

- a se la persona assicurata ha causato il danno sotto influsso di alcol, droghe o medicinali;
- b se la persona assicurata ha causato il danno guidando in stato di inattitudine alla guida oppure violando un limite di velocità ai sensi dell'articolo 90 capoverso 4 LCS.

B Generalità

1 Persone assicurate

L'assicurazione responsabilità civile privata è valida, secondo convenzione nella polizza, per le seguenti persone:

1.1 Persona singola

Lo stipulante quale persona singola.

1.2 Economia domestica con più persone

Lo stipulante e le persone sotto menzionate che vivono con lui in comunione domestica o che soggiornano fuori della comunione domestica durante la settimana e che vi ritornano regolarmente:

- 1 il coniuge oppure la persona che convive con lo stipulante, come per esempio il suo partner (concubinato);
- 2 minorenni o persone sottoposte a curatela generale;
- 3 i figli maggiorenni, anche figli adottivi e in affidamento, i figliastri delle persone assicurate, purché non esercitino alcuna attività lucrativa. Il salario degli apprendisti o il guadagno accessorio di studenti non sono considerati come reddito proveniente da attività lucrativa;
- 4 le persone specificate nominativamente nella polizza.

1.3 Altre persone assicurate

Sono assicurate nell'assicurazione responsabilità civile privata, indipendentemente dalla variante «persona singola» oppure «economia domestica con più persone»:

- 1 figli minorenni o sottoposti a curatela generale delle persone assicurate che soggiornano temporaneamente presso lo stipulante;
- 2 dipendenti e altre persone ausiliarie delle persone assicurate che svolgono lavori per queste ultime o la loro economia domestica o che svolgono lavori in relazione agli stabili, terreni e impianti assicurati;
- 3 altre persone nella loro qualità di capofamiglia per danni causati da conviventi di persone assicurate i quali sono minorenni o sottoposti a curatela generale, che soggiornano temporaneamente e gratuitamente presso queste altre persone;
- 4 altre persone quali detentrici di animali appartenenti a persone assicurate, purché la custodia duri al massimo tre mesi e non avvenga a titolo professionale.

2 Validità territoriale

2.1 Dove è valida l'assicurazione?

L'assicurazione è valida **in tutto il mondo**: tuttavia per viaggi e soggiorni all'estero, la validità è limitata a 24 mesi.

Per proprietari di stabili, l'assicurazione responsabilità civile, è valida soltanto in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

2.2 Quando è valida l'assicurazione?

Sono assicurati i danni che vengono causati durante la durata convenuta dell'assicurazione responsabilità civile privata.

3 Copertura preventiva

A titolo preventivo, l'assicurazione è ancora valevole per **3 mesi** se:

- 3.1 l'«economia domestica persona singola» viene trasformata in «economia domestica con più persone», per esempio in seguito a un matrimonio, un'unione domestica registrata o all'arrivo di un'altra persona;
- 3.2 dei figli assicurati iniziano un'attività lucrativa o prendono un loro proprio domicilio altrove;

3.3 altre persone assicurate lasciano la comunione domestica;

3.4 lo stipulante muore, per le altre persone assicurate, in caso di «economia domestica con più persone».

Ciò a condizione che la modifica venga annunciata alla Mobiliare **entro tre mesi** e che venga proposta una propria assicurazione di responsabilità civile privata, oppure la continuazione dell'assicurazione, oppure che l'assicurazione venga trasformata in un'«economia domestica con più persone».

Noi siamo autorizzati ad adattare il premio alla nuova situazione. Il premio va versato con effetto retroattivo a partire dall'inizio del rischio.

4 Obbligo di annuncio ed altri obblighi

4.1 Cambiamento del numero di persone

Quando un'«economia domestica persona singola» aumenta e diventa un'«economia domestica con più persone», **siete tenuti** ad annunciarci questa modifica entro 3 mesi.

Noi siamo autorizzati ad adattare il premio alla nuova situazione.

4.2 Cambiamento e trasferimento di domicilio

1 Il cambiamento di domicilio in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein deve esserci **notificato entro 3 mesi**.

2 Il trasferimento di domicilio all'estero, deve esserci **notificato subito**.

È reputato quale trasferimento di domicilio all'estero quando l'assicurato annuncia la sua partenza alle autorità competenti oppure il trasloco dal domicilio attuale all'estero.

Vogliate notare che in caso di trasferimento di domicilio all'estero l'assicurazione di responsabilità civile privata si estingue **immediatamente**.

In caso di trasferimento di domicilio nel Principato del Liechtenstein, oppure dal Principato del Liechtenstein in Svizzera, sono applicabili le disposizioni inerenti al cambiamento di domicilio.

4.3 Obbligo generale per la prevenzione di danni

Nell'assicurazione responsabilità civile privata e di stabili, le **persone assicurate** sono tenute a eliminare a **proprie spese**, entro un periodo adeguato, ogni situazione pericolosa suscettibile di causare un danno.

4.4 Detentore e utente di droni e aeromodelli

Le prescrizioni del legislatore (p.es. l'ordinanza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni [DATEC] oppure le disposizioni dell'Ufficio federale dell'aviazione civile [UFAC] **devono essere rispettate come obblighi**; in particolare le seguenti:

- Obbligo di registrazione;
- requisiti da pilota;
- distanza dalla superficie della Terra (quota di volo);
- limite di quota nella zona di controllo (CTR);
- aree di volo;
- sorvolamento di folle di persone.

In caso di impiego di droni all'estero, gli obblighi sono costituiti dalle disposizioni legali applicabili in merito in quel luogo.

In caso di violazione di questi obblighi non siamo tenuti a fornire prestazioni. Non si incorre in questa sanzione qualora risulti dalle circostanze che la violazione non è imputabile a colpa, oppure che il sinistro si sarebbe ugualmente verificato anche in caso d'adempienza dell'obbligo.

4.5 Committente di progetti di costruzione

I lavori di costruzione devono essere eseguiti da persone competenti del ramo, nel rispetto delle regole della tecnica e dell'edilizia/delle prescrizioni.

In caso di scavo di fondazione di più di 4 metri di profondità, pendii di oltre il 25% di pendenza, presenza di acqua di pendio/sotterranea, sottomurazione/perforazioni, lavori che provocano scosse, costruzioni di sostegno di ogni genere o abbassamento della falda freatica, la progettazione, sorveglianza ed esecuzione di questi lavori deve essere affidata ad un ingegnere o a un geotecnico diplomato. In presenza di condotte sotterranee, prima dell'inizio dei lavori nel terreno, come movimenti della terra, lavori di sterro, battipalo o perforazione e anche in caso di avanzamento a spinta o lancio ecc., devono essere visionati i piani e/o il registro fondiario presso gli uffici di competenza per apprendere informazioni sulla posizione esatta delle condutture sotterranee. Il terreno dev'essere sondato per individuare le condutture.

Per quanto concerne le condotte sotterranee, prima dell'inizio dei lavori nel terreno, come movimenti della terra, lavori di sterro, palificazione e perforazione, gli uffici di competenza devono visionare i piani e/o il registro fondiario per attingere informazioni sulla posizione esatta delle condotte sotterranee. Il terreno dev'essere sondato per individuare le condotte.

Prima dell'inizio della costruzione occorre rilevare in modo vincolante lo stato dei fabbricati di terzi minacciati (p. es. verbale delle crepe, foto/video, ecc).

Dev'essere eliminato a proprie spese uno stato pericoloso che potrebbe provocare un sinistro.

5 Valutazione del danno

Per la valutazione del danno si applicano le seguenti disposizioni:

- 5.1 **noi conduciamo** le trattative con il danneggiato. Agiamo in qualità di rappresentante degli assicurati e la nostra liquidazione delle pretese del danneggiato è vincolante per gli assicurati;
- 5.2 **noi siamo autorizzati** a risarcire direttamente il danneggiato, senza deduzione di un'eventuale franchigia; in questo caso l'assicurato ci deve rimborsare la franchigia senza nessuna opposizione;
- 5.3 **gli assicurati sono tenuti** ad astenersi da qualsiasi trattativa diretta con il danneggiato o il suo rappresentante in merito alle pretese di risarcimento; essi non dovranno riconoscere alcuna pretesa, né concludere transazioni né versare indennità, senza la nostra autorizzazione;
- 5.4 **voi non siete autorizzati** a cedere, senza il nostro consenso preventivo, pretese da quest'assicurazione a danneggiati o a terzi. Inoltre, gli assicurati devono fornirci spontaneamente tutte le informazioni riguardanti il sinistro e i passi intrapresi dal danneggiato, consegnarci tutti i documenti e le prove sul sinistro e, nella misura del possibile, sostenerci nella liquidazione del sinistro (buona fede contrattuale);
- 5.5 **voi dovete** affidarci la conduzione del processo civile, se non si può giungere a un accordo con il danneggiato. Noi sopportiamo le spese nell'ambito del contratto, al massimo fino alla somma di garanzia. Se è assegnata all'assicurato un'indennità di processo, questa spetta a noi nella misura in cui essa non sia destinata a coprire le spese personali dell'assicurato;
- 5.6 in caso di procedure avviate nell'ambito del diritto di azione diretta secondo l'art. 60 cpv. 1bis LCA nei nostri confronti e nei confronti dell'assicurato, la Mobiliare incarica, se necessario, un rappresentante

legale comune. Nella scelta del rappresentante legale l'assicurato può esercitare il diritto di presentare una proposta. Non sono coperte eventuali spese per ulteriori rappresentanti legali al servizio esclusivo dell'assicurato nella stessa procedura.

Tutte le indennità processuali e le indennità di parte aggiudicate in una stessa procedura spettano a noi fino a concorrenza delle nostre prestazioni, purché esse non rappresentino un indennizzo per le spese personali sostenute dall'assicurato e un compenso per i servizi da questi forniti.

6 Esclusioni generali

Non sono assicurate le pretese

- a per danni concernenti le persone assicurate, le persone che vivono con loro nella stessa comunione domestica o le cose a loro appartenenti, ad eccezione di pretese per danni materiali di lavoratori e di altre persone ausiliarie nel settore privato;
- b in relazione a una carica ufficiale e un'attività professionale (eccetto attività professionali indipendenti assicurate);
- c derivanti dalla responsabilità civile quale detentore conducente oppure in relazione all'uso di veicoli a motore di ogni genere, natanti e aeromobili a motore (compresi paracadute, alianti da pendio, parapendii e deltaplani), per i quali in Svizzera è o sarebbe prescritta un'assicurazione responsabilità civile se queste pretese non sono espressamente assicurate da questo contratto;
- d sinistri in caso di partecipazione a gare di velocità, rally e simili competizioni o allenamenti sul percorso di gara con veicoli terrestri, natanti ed aeromobili, e generalmente tutte le corse su percorsi di gara, circuiti e altre zone di traffico utilizzate a fini comparabili.
Sono esclusi dalla suddetta disposizione imbarcazioni o natanti di ogni genere, pedalò, surf a vela e a onde, per i quali non è prescritta per legge un'assicurazione di responsabilità civile nonché tutti i veicoli mossi dalla forza umana. Questa regolamentazione vale in Svizzera e all'estero.
Per i conducenti di veicoli non omologati per la circolazione su strade pubbliche come p.es. motociclette, go-kart e pocket-bike valgono le disposizioni di cui alla lettera e;
- e per la responsabilità civile come detentore o conducente di veicoli non omologati per la circolazione su strade pubbliche come p.es. motociclette, go-kart e pocket-bike, per danni derivanti da viaggi su strade pubbliche e in zone di traffico nonché da incidenti che subentrano in occasione di partecipazione a gare di velocità, rally e gare simili nonché in caso di corse su percorsi di gara come conducente con licenza;
- f per danni derivanti dalla pratica di kite surf e foil kite;
- g derivanti dalla perdita o danneggiamento di dati e Software che non sono riconducibili a un danno assicurato;
- h in relazione a ogni conseguenza di perpetrazione o tentativo intenzionale di crimini, delitti o atti di violenza;
- i per danni la cui insorgenza era da attendersi con forte probabilità dalle persone assicurate e il cui evento era stato scientemente ammesso da queste persone;
- j in relazione con la trasmissione di malattie infettive degli umani, degli animali o delle piante;
- k in relazione con l'amianto;

l per danni in seguito all'interruzione dell'approvvigionamento pubblico di energia (in particolare energia elettrica, gas o acqua), se l'interruzione riguarda una superficie (o parti di essa) di più di due comuni politici. Questa esclusione viene applicata per ogni evento;

m per danni causati da impulsi elettromagnetici, come per esempio le tempeste solari;

n per danni, causati da sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS).

24 h HomeAssistance

A Persone assicurate

Con le prestazioni della 24 h HomeAssistance noi assistiamo tutte le persone assicurate 24 ore su 24, anche durante il fine settimana.

B Prestazioni assicurate

Condizione per l'erogazione delle prestazioni: l'assistenza deve essere fornita dalla Mobiliare oppure dalla vostra Mobi24 SA.

Questa restrizione decade se la domanda di assistenza non era possibile o non poteva ragionevolmente essere richiesta, considerate le circostanze.

Non sono assicurate le spese per prestazioni regolamentari e contrattuali dei servizi pubblici, dei pubblici pompieri, della polizia e di altre istituzioni obbligate a prestare soccorso.

1 Misure d'urgenza

Noi organizziamo la disposizione immediata di misure d'urgenza, in caso di un sinistro assicurabile d'Assicurazione mobilia domestica e responsabilità civile privata Minima.

Noi ci assumiamo le spese di organizzazione prodottesi in questo contesto, **senza franchigia**.

Le nostre prestazioni per l'eliminazione definitiva del danno o delle sue cause sono fornite nell'ambito della copertura assicurativa esistente e non fanno parte delle spese di organizzazione.

2 Accesso ai propri locali ad uso abitativo

Noi organizziamo, caso di perdita delle chiavi dell'abitazione, difetto dell'impianto di chiusura o impossibilità di rientrare nel vostro appartamento, appartamento di vacanza, casa unifamiliare, casa mobile o roulotte non immatricolata con luogo di stazionamento fisso, o nel caso in cui una persona assicurata sia rimasta chiusa all'interno della sua abitazione, l'intervento di un artigiano qualora non vi sia alcun'altra soluzione ragionevole. Si considerano chiavi dell'abitazione o sistemi di chiusura anche, ad esempio, i sistemi di ingresso mediante tesserino, impronta digitale, pin o smart lock.

Noi ci assumiamo le spese dell'artigiano per l'apertura della porta e per il montaggio di una serratura provvisoria (spese per il lavoro, del materiale e di trasferta), **al massimo CHF 1000 per evento, senza franchigia**.

3 Serrature provvisorie ed accorgimenti di sicurezza

Noi indennizziamo in relazione ad un evento assicurabile, le spese per il montaggio di serrature provvisorie oppure, quando i dispositivi di chiusura o d'altri sistemi di sicurezza non offrono più la protezione sufficiente, le spese per gli accorgimenti di sicurezza da noi ordinate, **al massimo CHF 1000 per evento, senza franchigia**.

Noi indennizziamo le spese effettive per il cambiamento di serrature quali spese nell'ambito della copertura base mobilia domestica.

4 Guasti alle installazioni di riscaldamento, di climatizzazione, di ventilazione, sanitarie ed elettriche

Noi **organizziamo** per proprietari di stabili e appartamenti di proprietà, in caso di guasti tecnici alle installazioni di riscaldamento, di climatizzazione, di ventilazione, sanitarie ed elettriche, al luogo di rischio assicurato, le disposizioni di misure che riteniamo necessarie per garantire il funzionamento di questi impianti fino all'eliminazione definitiva del danno.

Noi ci assumiamo le spese per l'esecuzione delle **misure d'urgenza, al massimo CHF 1000 per evento, senza franchigia**.

Noi vi forniamo queste prestazioni anche se voi siete locatari dello stabile o dell'appartamento a condizione che voi siate responsabile del funzionamento di queste installazioni nell'oggetto locato e che queste siano utilizzate soltanto da voi.

Non sono assicurate

- a le spese per la manutenzione, la riparazione definitiva oppure la sostituzione di tali impianti;
- b le spese che sono oggetto dei contratti di garanzia, di servizio e di manutenzione.

5 Servizio pulizia tubazioni

Noi **organizziamo** l'intervento di una ditta per pulizia di tubazioni, quando una conduttura d'acqua è intasata in modo imprevisto e quest'ultima serve allo stabile rispettivamente all'appartamento di proprietà assicurato.

Per gli inquilini eroghiamo pure questa prestazione, purché la conduttura intasata serva all'appartamento abitato dalle persone assicurate.

Noi ci assumiamo le spese per l'esecuzione delle **misure d'urgenza** necessarie, compreso il servizio pulizia tubazioni, **al massimo CHF 1000 per evento, senza franchigia**.

Non sono assicurati i danni conseguenti a insufficiente manutenzione degli impianti delle condutture d'acqua.

6 Perdita di assegni di viaggio, denaro contante, carte bancarie, carte del conto corrente postale e carte di credito e carte clienti

In caso di perdita di assegni di viaggio, carte bancarie e carte del conto corrente postale, carte di credito e carte clienti emessi in Svizzera, come pure in caso di perdita di denaro contante vi **mettiamo in contatto** telefonico con la hotline della banca o dell'emittente delle carte. Nell'ambito della 24 h HomeAssistance, la Mobi24 SA non esegue nessun blocco della carta.

Le spese di sostituzione e di blocco della carta, come pure il ritiro abusivo di denaro dipendono dalla copertura assicurativa esistente per mobilia domestica e valori pecuniari.

7 Lotta antiparassitaria

Vi **procuriamo** una ditta specializzata, nel caso in cui gli ambienti in cui abitano le persone assicurate (compresi relativi balconi, terrazze, terrazze sul tetto, cantine e soffitte) siano infestati da parassiti e l'entità dell'infestazione richieda l'intervento di specialisti.

Noi ci assumiamo le spese derivanti dalla lotta antiparassitaria, **al massimo CHF 1000 per evento, senza franchigia**.

Si considerano parassiti ad esempio blattari, ratti, topi, tarme, formiche e lepismi.

Non forniamo prestazioni se era evidente che i parassiti infestavano gli ambienti abitati dalle persone assicurate già prima dell'inizio del contratto.

8 Rimozione di nidi di vespe, calabroni e api

Vi **procuriamo** un servizio adeguato, il quale esegue professionalmente la rimozione o il trasferimento di nidi di vespe, calabroni e api che si trovano negli ambienti abitati dalle persone assicurate (compresi relativi balconi, terrazze, terrazze sul tetto, cantine, soffitte e facciata esterne).

Noi ci assumiamo le spese derivanti dalla rimozione di nidi di vespe, calabroni o api, **al massimo CHF 1000 per evento, senza franchigia**.

Non forniamo prestazioni nel caso in cui la rimozione ovvero il trasferimento dei nidi di vespe, calabroni o api non siano ammessi per motivi legali, per esempio per motivi di protezione delle specie.

C Validità territoriale

Dalla 24 h HomeAssistance, vengono erogate le seguenti prestazioni:

- 1 per danni che si verificano in **Svizzera** oppure nel **Principato del Liechtenstein**, le prestazioni assicurative citate a B1–5, B7 e B8;
- 2 per danni occorsi **in tutto il mondo**, in caso di **soggiorni temporanei** o durante **i viaggi**, le prestazioni assicurative citate a B6.